



Modello 231 di Organizzazione, di Gestione e di Controllo di cui al D.Lgs. 231/01

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Lesmo, 28 luglio 2011

Indice

SEZIONE PRIMA: Richiami legislativi, l'approccio alle problematiche, le iniziative e le strutture istituite	5
Premessa	5
1. Glossario	5
2. La normativa di riferimento	6
2.1. Introduzione.....	6
2.2. Le fattispecie di reato	6
2.3. I modelli di organizzazione e gestione	6
2.4. Il progetto nazionale di Categoria	7
3. La metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili	8
3.1. Analisi dei rischi.....	8
3.2. Gli obiettivi.....	8
3.3. Attività specifiche svolte	9
3.4. Risultati dell'analisi dei rischi in capo alla struttura	9
3.5. Conclusioni.....	9
4. Il modello 231 della BCC di Lesmo	11
4.1. Il progetto nazionale di Categoria	11
4.2. Gli obiettivi.....	11
5. Il modello 231 della BCC di Lesmo - Il sistema organizzativo	12
5.1. Il sistema organizzativo.....	12
5.2. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)	13
5.3. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c).....	13
5.4. Il Sistema dei Controlli Interni	14
6. Il modello 231 della BCC di Lesmo - L'organismo di Vigilanza	16
6.1. L'Organismo di Vigilanza	16
6.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d)	16
7. Formazione, riesame e aggiornamento del Modello 231	18
SEZIONE SECONDA: Attività a rischio; modalità organizzative e di controllo istituite per la prevenzione dei reati	19
8. Attività a rischio: modelli organizzativi, di gestione e controllo per la prevenzione dei reati	19
8.1. Controlli preventivi di tutte le tipologie di reati ai sensi del decreto	19
8.2. Modelli di organizzazione, gestione e controllo individuati per prevenire le differenti categorie di reati	20
8.2.1. <i>Modelli per gestione rischi derivanti dai reati richiamati all'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"</i>	20
8.2.1.1. Modello: 1. Formazione del Personale.....	20
8.2.1.2. Modello: 2. Assunzione e gestione del personale con contratti in regime di agevolazione	21
8.2.1.3. Modello: 3. Concessione e gestione di finanziamenti con contributi pubblici a favore della clientela.	22
8.2.1.4. Modello: 4. Rilascio dichiarazioni per conto della clientela.....	23
8.2.1.5. Modello: 5. Gestione del servizio di Tesoreria.....	24
8.2.1.6. Modello: 6. Gestione del servizio incassi pensione.....	25
8.2.1.7. Modello: 7. Pagamenti e rversamenti all'erario	26
8.2.1.8. Modello: 8. Pagamenti contributi Personale dipendente.....	27
8.2.2. <i>Modelli per gestione rischi derivanti dai reati richiamati all'art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"</i>	28

8.2.2.1.	Modello: 1. Documenti informatici.....	28
8.2.3.	<i>Modelli a fronte reati previsti all'art. 25: "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>	29
8.2.3.1.	Modello: 1. Gestione del servizio di Tesoreria.....	30
8.2.3.2.	Modello: 2. Acquisizione di beni o servizi.....	31
8.2.3.3.	Modello: 3. Gestione cespiti.....	32
8.2.3.4.	Modello: 4. Gestione delle risorse umane.....	33
8.2.3.5.	Modello: 5. Assegnazione gratuita di titoli.....	34
8.2.3.6.	Modello: 6. Gestione del contenzioso.....	35
8.2.3.7.	Modello: 7. Concessione credito.....	36
8.2.4.	<i>Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 bis: "Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"</i>	37
8.2.4.1.	Modello: 1. Banconote, carte di credito e valori bollati.....	37
8.2.5.	<i>Modelli applicati per la corretta esecuzione di alcune attività ed evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 ter: "Reati societari"</i>	38
8.2.5.1.	Modello: 1. Imputazione e valutazione delle sofferenze.....	38
8.2.5.2.	Modello: 2. Sollecitazione all'investimento.....	39
8.2.5.3.	Modello: 3. Comunicazioni con le Autorità Pubbliche e rapporti con Organismi di Vigilanza e Controllo	40
8.2.5.4.	Modello: 4. Redazione del bilancio.....	41
8.2.5.5.	Modello: 5. Restituzione dei conferimenti.....	42
8.2.5.6.	Modello: 6. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.....	43
8.2.5.7.	Modello: 7. Rapporti con i Soci.....	44
8.2.5.8.	Modello: 8. Svolgimento assemblee sociali.....	45
8.2.5.9.	Modello: 9. Rapporti con i clienti.....	46
8.2.5.10.	Modello: 10. Rapporti con le Autorità di Vigilanza.....	47
	<i>Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 quater: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"</i>	48
8.2.5.1.	Modello: 1. Erogazione di finanziamenti.....	48
8.2.5.2.	Modello: 2. Elargizione e raccolta fondi.....	49
8.2.5.3.	Modello: 3. Bonifici.....	50
8.2.5.4.	Modello: 4. Apertura rapporti.....	51
8.2.6.	<i>Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 quinquies: "Delitti contro la personalità individuale"</i>	52
8.2.6.1.	Modello: 1. Erogazione di finanziamenti.....	52
8.2.6.2.	Modello: 2. Elargizioni e raccolta fondi.....	53
8.2.7.	<i>Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 sexies: "Abusi di mercato"</i>	54
8.2.7.1.	Modello: 1. Acquisto e vendita di titoli.....	54
8.2.8.	<i>Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146 – Reati transnazionali</i>	55
8.2.8.1.	Modello: 1. Erogazione del credito.....	55
8.2.8.2.	Modello: 2. Apertura rapporti.....	56
8.2.8.3.	Modello: 3. Bonifici.....	57
8.2.8.4.	Modello: 4. Operazioni estero.....	58
8.2.8.5.	Modello: 5. Rapporti con i clienti.....	59
8.2.9.	<i>Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 octies: "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"</i>	60
8.2.9.1.	Modello: 1. Acquisti.....	60
8.2.10.	<i>Modelli applicati per non incorrere in reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)</i>	61
8.2.10.1.	Modello: 1. Infortuni e igiene e salute sul lavoro.....	61
8.2.11.	<i>Modelli applicati per non incorrere in reati di cui al D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)</i>	62
8.2.11.1.	Modello: 1. Rifiuti.....	62
	SEZIONE TERZA: Gli allegati	63
	Allegato 1 - Il sistema sanzionatorio	63



Allegato 2 - Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza 64

SEZIONE PRIMA: Richiami legislativi, l'approccio alle problematiche, le iniziative e le strutture istituite

Premessa

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Banca di Credito Cooperativo di Lesmo, volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

1. Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- D.Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni
- Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001
- Banca:** **Banca di Credito Cooperativo di Lesmo**
- Progetto nazionale di Categoria:** il progetto di adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e controllo elaborato dalla Federazione Italiana delle BCC
- Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale.
- Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001)
- Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti
- Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica
- Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento

2. La normativa di riferimento

2.1. Introduzione

Il D.Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D.Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

2.2. Le fattispecie di reato

La Sezione III del D.Lgs. 231 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
3. Reati societari;
4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
5. Delitti contro la personalità individuale;
6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate;
7. Reati transnazionali;
8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
10. Reati Informatici;
11. Delitti di criminalità organizzata;
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
13. Delitti contro l'industria e il commercio;
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

2.3. I modelli di organizzazione e gestione

Il D.Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D.Lgs. 231 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.4. Il progetto nazionale di Categoria

Il Credito Cooperativo ha realizzato un progetto – coordinato da Federcasse in raccordo con le Federazioni locali – volto a supportare l'adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo delle BCC al disposto del D. Lgs 231 e delle successive integrazioni.

Tale progetto è stato realizzato con l'obiettivo di:

- Fornire alle singole BCC un **quadro di riferimento aggiornato** in funzione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento.
- Sviluppare **strumenti** per la conduzione delle **attività di verifica dell'adeguatezza ed osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo** adottati dalle BCC ai sensi del D. Lgs 231.
- Individuare possibili soluzioni di Categoria relativamente **alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**.

Nell'ambito del progetto, pertanto, sono stati analizzati sia i profili giuridici sia i profili organizzativi dei contenuti del D.Lgs. 231, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento), per guidare le BCC nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

3. La metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili

3.1. Analisi dei rischi

Sulla base della matrice rischio-reato elaborata nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria, e successivamente aggiornata, la Banca ha provveduto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231, all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè all'identificazione dei processi e delle fasi di questi ultimi esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231.

La metodologia, coerente con l'approccio utilizzato nel Progetto nazionale di Categoria sul "Sistema dei Controlli Interni" (valutazione dei rischi di processo), ha previsto le seguenti fasi:

- Analisi dei reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro della banca (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete).
- Individuazione dell'esposizione al rischio tenendo conto dell'entità delle sanzioni previste dal legislatore.

3.2. Gli obiettivi

L'obiettivo dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) qualitativa è stata la valutazione degli impatti della normativa del D.Lgs. 231/2001 sulla struttura organizzativa e di controllo della Banca, in ottemperanza al Decreto che prevede l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati come uno dei requisiti di idoneità di un modello organizzativo *"idoneo a prevenire i reati"*.

L'*assessment* realizzato è stato inoltre funzionale a fornire al Consiglio di Amministrazione elementi oggettivi ai fini della valutazione circa l'idoneità del modello organizzativo e del sistema dei controlli interni della Banca a prevenire comportamenti illeciti e circa l'eventuale attivazione di ulteriori contromisure.

L'attività di *assessment* è stata svolta sulla base delle indicazioni metodologiche e degli strumenti operativi elaborati nell'ambito del progetto nazionale di categoria sul D.Lgs. 231/2001, volto a supportare l'adozione di modelli organizzativi di gestione e di controllo conformi a quanto previsto dal Decreto, integrati dagli elementi necessari a realizzare concretamente le analisi presso ciascuna Banca.

Perseguendo tali obiettivi la Banca ha valutato gli **82 rischi elementari di processo** (in ottica 231) avendo riguardo a:

1. lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso la Banca, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale;
2. l'unità organizzativa responsabile dell'attività;
3. informazioni relative al processo organizzativo (altre unità organizzative coinvolte, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento;
4. la descrizione delle modalità di svolgimento del processo anche in termini di livello di proceduralizzazione rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato;
5. l'indicazione dei controlli a presidio del rischio;
6. la valutazione complessiva (su una scala predefinita) dell'efficacia dei controlli (comprese le contromisure di natura organizzativa);

7. l'indicazione dello "scoring" risultante dalla valutazione congiunta "indice di rischio/efficacia dei controlli" che determina il livello di effettiva rischiosità per la Banca o "rischio residuo";
8. l'indicazione delle criticità emerse e delle aree di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

3.3. Attività specifiche svolte

Sono state specificatamente svolte le seguenti attività:

- **individuazione dei processi aziendali sensibili ai rischi reato** attraverso la matrice reato/processo elaborata nell'ambito del progetto nazionale, successivamente aggiornata in relazione all'introduzione di nuovi reati nel Decreto, e allegata alla presente unitamente alla Legenda aggiornata dei reati (allegati 2 e 3). Detta matrice ha consentito la preliminare identificazione dei processi/attività aziendali sensibili alla realizzazione dei reati, escludendo i rischi elementari di processo riferiti ad attività non svolte ovvero nell'ambito delle quali risulta di fatto impossibile commettere i reati previsti;
- **valutazione qualitativa del rischio reato in capo alla struttura aziendale**, con la collaborazione dei responsabili dei processi aziendali sensibili.

Nel corso degli incontri sono stati analizzati, per ciascun rischio, i diversi elementi indicati nel paragrafo precedente (unità organizzative coinvolte nel processo, normativa interna, presenza di modelli organizzativi e controlli idonei a prevenire la realizzazione della condotta illecita, etc.).

L'esame di tali elementi ha permesso di:

- rilevare gli scostamenti tra i principi organizzativi e di controllo esistenti e quelli "ottimali", anche con riferimento a quelli definiti a livello di categoria per garantire il presidio dei rischi, (gap analysis).
- determinare lo scoring di ciascun rischio, finalizzato a una valutazione sia di sintesi sia analitica relativa all'effettivo rischio di commettere reati 231 all'interno della Banca.

3.4. Risultati dell'analisi dei rischi in capo alla struttura

Dall'assessment è emersa una potenziale esposizione al rischio della Banca **in 58 degli 82 rischi elementari di processo** preventivamente individuati ed è risultato che la Banca presenta:

- un livello di **rischio residuo "basso" o "mediamente basso"** con riguardo a **19 rischi elementari di processo**;
- un livello di **rischio residuo "mediamente elevato"** con riguardo a **35 rischi elementari di processo**;
- un livello di **rischio residuo "elevato"** con riguardo a **4 rischi elementari di processo**.

Non sono risultanti presenti rischi elementari di processo con un livello di rischio residuo **"di continuità"**.

Nell'ambito dei processi di lavoro che presentano un rischio residuo mediamente elevato sono state individuate alcune aree di miglioramento ed è stata data immediata disposizione alle unità organizzative interessate di provvedere di conseguenza.

3.5. Conclusioni

Ferma restando la necessità di procedere alla prioritaria adozione delle misure previste dal decreto stesso, che costituiscono di fatto le "fondamenta" del Modello 231 (istituzione dell'Organismo di Vigilanza, redazione del Modello 231, aggiornamento del Codice Etico, etc.) e di provvedere progressivamente all'integrazione degli attuali modelli organizzativi e di gestione sulla base dello *scoring*



attribuito al singolo rischio elementare di processo, si evidenzia che la Banca è già dotata di rilevanti contromisure idonee a prevenire la realizzazione delle condotte illecite quali:

- l'aggiornata mappatura dei processi di lavoro e delle normative vigenti;
- le attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dalla Società di Revisione e dall'Ufficio Controlli Interni.

4. Il modello 231 della BCC di Lesmo

4.1. Il progetto nazionale di Categoria

Il Modello 231 della Banca è stato definito avendo come preciso riferimento sia le indicazioni contenute nelle Progetto nazionale di Categoria sia la normativa di settore emanata dalle Autorità di Vigilanza, quali Banca d'Italia, Consob, ISVAP, che disciplina l'attività bancaria.

Le indicazioni contenute nel Progetto nazionale di Categoria sono state integrate e precisate tenendo in considerazione le specificità della Banca, le sue dimensioni, caratteristiche operative e struttura organizzativa.

4.2. Gli obiettivi

Con l'introduzione del Modello 231 la Banca si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D.Lgs. 231" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti della Banca stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite dal Credito Cooperativo e peraltro sancite dallo Statuto della Banca, dalla Carta dei Valori e dalla Carta della Coesione.

Elementi fondamentali del Modello 231 della Banca sono:

- il sistema organizzativo – costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale e strumentali, tra l'altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D. Lgs. 231. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee.
I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
 - alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie;
 - alle previsioni dello Statuto sociale;
 - al Codice etico;
 - alle norme generali emanate ai fini del D. Lgs. 231;
 - alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - alle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
 - alla normativa interna.
- l'Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui dl'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231 e di curarne l'aggiornamento.

5. Il modello 231 della BCC di Lesmo - Il sistema organizzativo

5.1. Il sistema organizzativo

La Banca ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative della Banca e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore.

Ferma restando l'osservanza di quanto previsto dalle fonti normative primarie e secondarie, i principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione della Banca sono:

Lo Statuto della Banca

Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario della Banca: definisce, la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali.

La Carta dei Valori

Essa esprime i valori sui quali si fonda l'azione della Banca, la sua strategia e la sua prassi. Racchiude le regole di comportamento e rappresenta gli impegni della Banca.

La Carta della Coesione Sociale

Essa è uno strumento di riferimento per la gestione del rafforzamento del sistema a rete nonché una cornice valoriale che fissa i principi che orientano gli accordi collaborativi tra ciascuna BCC/CR e gli altri soggetti del sistema del Credito Cooperativo.

Il Codice Etico

La Banca ha adottato un Codice Etico, che è parte integrante del Modello.

Il Codice Etico rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza della Banca, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

I Regolamenti e la normativa interna aziendale

Descrivono la struttura organizzativa e i processi di lavoro della Banca, gli organi di governo, i compiti e le responsabilità delle unità organizzative.

I regolamenti aziendali che costituiscono parte integrante del Modello 231 sono:

- Regolamento interno: definisce l'articolazione della struttura organizzativa e fissa le principali attribuzioni e responsabilità delle unità operative, amministrative, direttive e di controllo
- Regolamento in materia di investimenti e spese: dà attuazione alle indicazioni fornite in sede di predisposizione del Piano Strategico Pluriennale e definisce e rende omogeneo il comportamento dei soggetti partecipanti al processo di gestione degli investimenti e delle spese
- Regolamento del Processo del Credito: illustra le norme di carattere generale che disciplinano l'erogazione del credito, centrale e periferico, ed i relativi controlli alla luce dell'assetto organizzativo della Banca.
- Regolamento in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione: illustra le norme di comportamento da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Regolamento elettorale: regola le operazioni delle elezioni delle cariche sociali
- Normativa interna in materia di anticiclaggio: disciplina le attività inerenti la materia dell'anticiclaggio
- Norme in materia di beneficenza presenti nel Regolamento Investimenti e Spese: disciplinano le attività inerenti all'erogazione della beneficenza
- Deleghe di poteri in materia di erogazione del credito: riepiloga tutte le disposizioni relative all'autonomia in materia di erogazione del credito, le norme, i criteri, le modalità e i limiti di attribuzione.
- Deleghe di poteri di firma: insieme di documenti che descrivono in modo articolato la struttura dei poteri delegati in termini di rappresentanza e uso della firma sociale.

- Normativa operativa relativa ai singoli processi: descrive le regole e i meccanismi di funzionamento (compiti, supporto, modalità attuative, strumenti, ...) riguardanti singole attività o processi di tipo operativo.
- Codici deontologici interni: definiscono i comportamenti attesi dei dipendenti e collaboratori della Banca (es. Codice Interno di Autodisciplina, ecc.).

In particolare con riferimento ai requisiti dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231 si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo della Banca ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

Il Documento di Valutazione dei rischi ex art 17 del D. Lgs. n. 81/2008

Tale documento contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Le norme emanate ai fini del D. Lgs. 231

L'attività di analisi dei processi ha consentito di individuare quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231, nonché i responsabili dei processi ad esse afferenti.

Per ogni processo sensibile sono state inoltre identificate, attraverso specifici colloqui con i responsabili dei processi, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo presenti, a presidio delle stesse.

È stata, quindi, valutata la congruità o meno delle norme e procedure attualmente in essere e, ove necessario, sono state elaborate o meglio precisate una serie di norme, ad integrazione di quelle già esistenti, in grado di prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati attraverso sistemi di controllo sulle attività, di tracciabilità dei processi e di segregazione di responsabilità.

5.2. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)

Le varie fasi del processo decisionale della Banca sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della struttura attraverso il regolamento interno ed il sistema normativo interno.

Il sistema dei controlli interni prevede la verifica sistematica circa il rispetto delle norme aziendali.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del D. Lgs. 231 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo della Banca valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

5.3. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c)

La Banca ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sulle seguenti regole:

- in materia di erogazione del credito sono disciplinati i poteri di autonomia (centrale e periferica) per organo deliberante e per ciascuna tipologia di affidamento;
- sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione di tassi attivi e passivi e altre condizioni per la clientela della Banca (validi anche in caso di clientela rappresentata da enti pubblici);
- sono normati nell'ambito del Regolamento Investimenti e Spese i criteri, le modalità, gli adempimenti, le facoltà, i supporti procedurali inerenti la formazione dei budget di spesa, l'individuazione dei centri di costo abilitati, le tipologie di spese ammesse ed i soggetti abilitati;

- è prevista una procedura sulle modalità di spesa che stabilisce responsabilità e interlocutori in funzione delle diverse fasi (analisi dell'acquisto e valutazione delle offerte, formazione della decisione, formulazione dell'ordine, ricezione del materiale, ricezione e verifica delle fatture e liquidazione delle fatture);
- è disciplinato l'iter relativo alla gestione dei contratti di acquisto che prevede, tra i differenti adempimenti, la gestione dell'albo dei fornitori.

5.4. Il Sistema dei Controlli Interni

La Banca è dotata di un sistema di controlli interni le cui linee guida sono definite nel Progetto nazionale di Categoria e descritte annualmente nel Bilancio sociale.

Tra le finalità del Sistema dei Controlli, ed in particolare tra quelle comprese nelle "Istruzioni di Vigilanza per le Banche" emanate dalla Banca d'Italia, citiamo quella più direttamente in tema con le problematiche oggetto dei "Modelli", e cioè:

"il Sistema dei Controlli Interni mira ad assicurare la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne".

Il Sistema dei Controlli Interni della Banca è aderente e conforme alle prescrizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, ed è organizzato in modo di garantire la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, con compiti di impulso e verifica, e l'Alta Direzione, cui è affidato il ruolo di adottare tutte le misure necessarie per istituire e mantenere un sistema di controlli interni efficiente ed efficace, promuovono e valorizzano la cultura aziendale dei controlli con l'obiettivo che tutti i livelli di personale all'interno dell'organizzazione siano consapevoli del ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli interni ed esserne pienamente coinvolti. Inoltre rendono noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire.

I controlli costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della Banca.

Il Sistema dei Controlli Interni è articolato in:

- **Controlli di Linea**
Sono i controlli che vengono eseguiti direttamente presso la linea; sono essenzialmente gli "autocontrolli", i controlli di linea automatici incorporati nelle procedure, i controlli di linea manuali eseguiti da soggetto diverso rispetto a chi ha operato. Il processo è supportato dalla Piattaforma GRACE – modulo "Gestione controlli".
Ad essi si aggiungono, i controlli di linea di secondo livello, eseguiti da apposite Strutture che operano in accentrato per rafforzare la separatezza tra chi opera e chi controlla.
- **Controlli sulla gestione dei rischi**
Sono i controlli che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole unità produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati.
I controlli sulla gestione dei rischi sono svolti da strutture diverse da quelle produttive.
- **Attività di revisione interna**
All'Ufficio Controlli è dato incarico di svolgere l'attività di revisione interna volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle norme di leggi e delle disposizioni secondarie, di procedure e regolamentazioni interne ed esterne, di verificare che tutte le Unità provvedano ad eseguire i controlli loro assegnati, nonché valutare, attraverso la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, l'efficienza e l'efficacia dell'intera struttura aziendale.



L'Ufficio Controlli svolge i propri compiti tramite verifiche in loco, periodiche o per eccezioni, possibili reporting da parte dei responsabili di Area o delle singole Unità operative, attraverso controlli a distanza sulla base di rilevazioni metodologicamente predisposte o di interviste miranti ad acquisire informazioni sull'andamento della gestione dei vari Settori.

L'Ufficio Controlli ha libero accesso ad ogni Area e ad ogni informazione utile allo svolgimento della propria attività di controllo su quanto viene posto in essere dai vari soggetti, ivi compresi i componenti della Direzione Generale, e riferisce del proprio operato unicamente al Consiglio di Amministrazione della Banca, tramite il suo Presidente.

6. Il modello 231 della BCC di Lesmo - L'organismo di Vigilanza

6.1. L'Organismo di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporle al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento.

A garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, l'Organismo di Vigilanza è costituito da tre persone.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, alle strutture della Banca i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione;
- definire e comunicare a tutte le strutture della Banca le modalità con cui effettuare le segnalazioni;
- valutare le eventuali segnalazioni;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 44 del CCNL nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231.

6.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d)

L'Organismo di Vigilanza, ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiede ai dipendenti della Banca di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente i flussi informativi relativi ai modelli di organizzazione e controllo precedentemente definiti e comunicati alla struttura della Banca nonché le comunicazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni nonché i verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231, le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).



Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza tramite uno specifico indirizzo di posta elettronica.

Per meglio disciplinare la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza il Consiglio di amministrazione della Banca ha approvato uno specifico regolamento che costituisce parte del Modello ed è stato diffuso a tutti i destinatari.

7. Formazione, riesame e aggiornamento del Modello 231

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture della Banca attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni l'Organismo si avvale della funzione di compliance e della funzione di revisione interna.

L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direzione Generale sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima biennale salvo il caso in cui siano introdotti nel D.Lgs. 231 nuovi reati di rilievo per il settore bancario che rendano necessario un tempestivo aggiornamento ovvero la Banca svolga nuove attività sensibili alla realizzazione del rischio - reato.

SEZIONE SECONDA: Attività a rischio; modalità organizzative e di controllo istituite per la prevenzione dei reati

8. Attività a rischio: modelli organizzativi, di gestione e controllo per la prevenzione dei reati

Nella realizzazione delle attività che hanno condotto alla formulazione del presente Modello, la Banca, dopo avere effettuato un attento esame dei reati considerati dal Decreto, ha proceduto ad individuare i principali controlli destinati a presidiare il rischio di commissione dei reati medesimi.

Tali regole, peraltro, si affiancano ai principi etici (di carattere, ovviamente, più generale) cui devono conformarsi l'attività ed il comportamento di tutto il personale, nonché di tutti coloro che collaborano a qualsivoglia titolo con la Banca stessa: principi che sono contenuti nel "Codice Etico " diffuso presso i dipendenti, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Gli standard di controllo così individuati vengono a costituire il complesso di regole che costituisce il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca.

Tali regole, nella loro generalità, risultano già da tempo adottate dalla Banca, essendo presenti nella regolamentazione interna, e sono oggetto, laddove necessario, di interventi d'implementazione.

Per il corretto svolgimento delle attività valgono le istruzioni generali o particolari impartite nel tempo mediante testi unici, circolari, disposizioni operative e comunicazioni di servizio non in contrasto con le disposizioni di vigilanza.

La Direzione della Banca, i responsabili di Area e delle unità organizzative e di funzione hanno l'obbligo di segnalare agli organi preposti ad attività di controllo eventuali anomalie e situazioni che possono determinare rischi rilevanti per l'intermediario.

8.1. Controlli preventivi di tutte le tipologie di reati ai sensi del decreto

Con riguardo ai diversi reati previsti dal Decreto, la Banca si è dotata di regole preventive (standard di controllo) così riassumibili:

Normativa aziendale

La Banca si è da tempo dotata di un sistema di disposizioni aziendali (regolamenti, comunicazioni e ordini di servizio) idoneo a fornire, i principi di riferimento, sia generali sia specifici, per la regolamentazione delle attività svolte. Tale sistema viene regolarmente aggiornato in seguito alle eventuali evoluzioni normative.

Regole per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi

L'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi è rigidamente regolamentato da disposizioni che, in modo specifico e dettagliato, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono riconosciuti tali poteri nonché le modalità e le limitazioni con le quali essi devono essere esercitati (limiti d'importo riferiti all'operazione, diversi a seconda del grado ricoperto, e/o modalità di abbinamento di firme di diversi soggetti).

Segregazione dei compiti

Lo svolgimento compiti all'interno della Banca è improntato ai principi di una rigorosa separazione tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e quella di chi controlla.

Tracciabilità dei processi

L'operatività svolta all'interno della Banca regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi relativi alle comunicazioni inerenti le specifiche di cui ai reati previsti dal Decreto.

Attività di monitoraggio

Le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza attraverso l'invio di flussi da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo.

8.2. Modelli di organizzazione, gestione e controllo individuati per prevenire le differenti categorie di reati

8.2.1. Modelli per gestione rischi derivanti dai reati richiamati all'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"

8.2.1.1. Modello: 1. Formazione del Personale

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	2
<u>Processo:</u>	Risorse Umane – Formazione e sviluppo
<u>Art. 24:</u>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
<u>Reato:</u>	Malversazione a danno dello Stato
<u>Rischio:</u>	Impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni e/o dei finanziamenti pubblici.
<u>Normative di riferimento:</u>	Norma interna "Finanziamenti alla formazione"

Per la prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione la Banca ha previsto i controlli di carattere generale in precedenza indicati e degli specifici controlli relativamente a ciascun rischio connesso.

Per quanto concerne la formazione del personale la Banca ha ottenuto finanziamenti riconducibili al Fondo Banche Assicurazioni (FBA).

Le modalità da seguire per le pratiche di richiesta contributi e finanziamenti pubblici per attività di formazione del personale sono disciplinate dalla norma interna "**Finanziamenti alla formazione**" della cui osservanza ed aggiornamento è responsabile il Servizio Formazione dell'Area Risorse.

Le pratiche relative sono sottoposte ad appositi controlli indicati nel Regolamento e memorizzati nella procedura "Controlli di Linea", della cui puntuale esecuzione ed attestazione è responsabile il predetto Servizio.

Tra i controlli da svolgere a cura dal Servizio figurano quelli finalizzati ad accertare che i corsi di formazione siano stati effettuati nel completo rispetto dei criteri pubblicati nei bandi, che i registri di partecipazione ed i rendiconti dell'attività svolta siano compilati in modo corretto, completo e veritiero e che la Banca abbia pieno diritto ad accedere ed ottenere i contributi previsti.

Ai sopra accennati controlli, tutti di competenza interna, sono da aggiungere anche quelli che possono essere eseguiti da entità esterne.

Infatti:

- l'I.N.P.S. e le Organizzazioni Sindacali possono intervenire in controlli per accertare la regolarità delle pratiche riferentesi ai casi di finanziamenti alla formazione rientranti nel Fondo di solidarietà per il credito;
- una Società di revisione, appositamente incaricata dall'Ente Regione, può intervenire per verificare la regolarità delle pratiche riferentesi ai corsi i cui contributi sono erogati tramite la Regione.

I controlli di competenza esterna sono qui citati unicamente per completezza di informazione, in quanto il riscontro della correttezza e della regolarità di tutte le pratiche è preciso compito del sistema dei controlli interni, ed è indipendente, quindi, dal possibile intervento di controllori esterni.

8.2.1.2. Modello: 2. Assunzione e gestione del personale con contratti in regime di agevolazione

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	9
<u>Processo:</u>	Risorse umane – Selezione e inserimento
<u>Art. 24:</u>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
<u>Reato:</u>	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.
<u>Rischio:</u>	Alterazione o contraffazione della documentazione richiesta per le assunzioni agevolate o per i contratti di apprendistato e di inserimento e per la successiva verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni (ad esempio piano formativo, durata, ecc.).
<u>Normative di riferimento:</u>	Normativa interna "Procedura per assunzioni in regime di agevolazione fiscale"

Le modalità da seguire per le assunzioni di personale in regime di agevolazione, che consentono di ottenere sgravi fiscali e contributivi, sono disciplinate dalla norma interna "**Procedura per assunzioni in regime di agevolazione fiscale**".

Sono previsti gli appositi controlli, memorizzati in dettaglio nella procedura "**Controlli di Linea**".

Infatti, relativamente al personale assunto in regime di agevolazione, ed alla sua gestione per il periodo di durata contrattuale, il Servizio deve svolgere i controlli che consentono di accertare il rispetto dei parametri stabiliti da ciascuna convenzione ancora in essere per assunzioni con C.F.L., il rispetto delle regole previste per i contratti di inserimento al lavoro (legge Biagi), di apprendistato e di ogni altro tipo che preveda agevolazioni a favore della Banca, nonché di accertare, ove ne ricorra il caso, il mantenimento dei requisiti inizialmente previsti per l'assunzione.

8.2.1.3. Modello: 3. Concessione e gestione di finanziamenti con contributi pubblici a favore della clientela.

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	3, 7
<u>Processo:</u>	Credito / Concessione / Istruttoria
<u>Art. 24:</u>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
<u>Reato:</u>	Malversazione a danno dello Stato. Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
<u>Rischio:</u>	Impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni e/o dei finanziamenti pubblici. Alterazione, contraffazione della documentazione necessaria nello svolgimento dell'attività di istruttoria per conto del Ministero competente al fine di far ottenere contributi e/o finanziamenti pubblici alle imprese (il reato è in tal caso commesso a titolo di concorso).
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento del credito Norma interna "Finanziamenti agevolati".

Le pratiche di affidamento a Clienti relative a finanziamenti, contributi, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, debbono essere istruite e perfezionate nel rispetto di quanto previsto nel "**Regolamento del credito**" comune a tutte le categorie di crediti.

Tali pratiche vanno sottoposte ad uno specifico iter operativo, disciplinato dalla norma interna "**Finanziamenti agevolati**".

Il suddetto iter è eseguito direttamente da un apposito Ufficio di Sede Centrale inserito nell'Area Crediti oppure è eseguito dalla Filiale che intrattiene il rapporto con il Cliente che deve attenersi all'iter diramato dall'Ufficio menzionato.

L'iter prevede che le pratiche siano attentamente controllate per verificare la completezza e la regolarità della documentazione presentata dal richiedente, nonché per accertarne la veridicità e la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa relativa alla tipologia di finanziamento.

La "**PEFWEB**" che assicura la separatezza nei ruoli e nelle fasi (richiesta/proposta, delibera, perfezionamento), verifica l'esercizio dei poteri e dei limiti assegnati ai deliberanti, accerta l'avvenuto completamento di tutte le fasi che precedono l'erogazione e controlla la correttezza formale e sostanziale dell'intero processo.

Ulteriori controlli vengono effettuati sulle disposizioni di pagamento del cliente e sulle modalità di utilizzo del fido o della linea di credito, per accertare che siano conformi alla finalità del finanziamento, contributo, mutuo agevolato o erogazione di qualunque denominazione, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

8.2.1.4. Modello: 4. Rilascio dichiarazioni per conto della clientela

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	6
<u>Processo:</u>	Credito
<u>Art. 24:</u>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
<u>Reato:</u>	Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
<u>Rischio:</u>	Rilascio di attestazioni di capacità finanziaria o altre certificazioni non veritiere (il reato è in questo caso commesso a titolo di concorso).
<u>Normative di riferimento:</u>	Norma interna "Rilascio dichiarazioni per conto della clientela"

Le misure organizzative previste per le dichiarazioni di vario tipo da rilasciare da parte della Banca (ad esempio, lettere di referenze, attestazioni di disponibilità finanziaria) su richiesta dei Clienti che intendono accedere a contributi pubblici, stabiliscono che le stesse possono essere rilasciate esclusivamente dalla Sede Centrale della Banca.

Come da disposizioni della norma interna "**Rilascio dichiarazioni per conto della clientela**" tutte le richieste della clientela che pervengono alle filiali devono essere accentrate all'Area Crediti.

L'Area Crediti sottopone le richieste ad attento controllo al fine di accertarne la correttezza, regolarità e piena corrispondenza alla situazione reale e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvede a rilasciare le dichiarazioni previo parere positivo dell'Ufficio Legale.

8.2.1.5. Modello: 5. Gestione del servizio di Tesoreria

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	10, 11, 12
<u>Processo:</u>	Tesoreria Enti
<u>Art. 24:</u>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
<u>Reato:</u>	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.
<u>Rischio:</u>	Alterazione, contraffazione dei dati comunicati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione/rinnovo di servizi di tesoreria e cassa in favore di Enti Pubblici. UPF Regolamento operativo ARIS – R16 Tesoreria Enti
<u>Normative di riferimento:</u>	Codice etico Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione

È solamente il CdA che valuta la documentazione ed eventualmente approva la partecipazione a gare di appalto per l'aggiudicazione di servizi di tesoreria e cassa di Enti Pubblici.

Il comportamento da seguire nella partecipazione a gare d'appalto è stabilito nel Codice Etico il quale, tra l'altro, così recita:

"I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici volti alla rappresentazione e tutela degli interessi della BCC di Lesmo sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Autorità ed Enti pubblici.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rigoroso rispetto della legge".

Anche il Regolamento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione detta precise norme comportamentali stabilendo, tra l'altro, che i soggetti operino in modo conforme alla legge ed all'etica e che sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione.

Controlli sull'operato vengono effettuati dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale.

8.2.1.6. Modello: 6. Gestione del servizio incassi pensione

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	13
<u>Processo:</u>	Incassi e pagamenti / Gestione pensioni
<u>Art. 24:</u>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
<u>Reato:</u>	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.
<u>Rischio:</u>	Alterazione, contraffazione dei dati comunicati in occasione della gestione del servizio di incasso pensioni.
<u>Normative di riferimento:</u>	Iter esternalizzazione gestione pensioni a UPF Regolamenti operativi ARIS – R21 Pensioni Codice etico Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Banca ha esternalizzato a UPF (Unità Produttive Federate) parte del servizio. I controlli automatici ed altri di linea fanno ritenere il rischio ben presidiato. Adeguati comportamenti sono altresì prescritti nel Codice Etico e nel Regolamento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le modalità da seguire in caso di decesso del titolare della pensione sono indicate nel processo "Revoca pagamento di pensione INPS e rimborso".

Nel processo menzionato l'iter prevede che al ricevimento della notizia del decesso del beneficiario, la Filiale invii copia del certificato di morte a UPF che blocca i pagamenti, verifica se ci sono disposizioni da INPS per rate non dovute da riaccreditare ed esegue lo storno delle rate non dovute per la restituzione all'INPS.

Per mitigare il rischio dell'omissione di comunicazione all'Ente del decesso del cliente con conseguente erogazione di pensioni a soggetti non aventi diritto è stato disposto altresì che il front office incanali ogni comunicazione di decesso del titolare della pensione al responsabile della Filiale, in modo da garantire la separatezza dei compiti nello svolgimento dell'operazione.

È stato infine disposto che il responsabile di Filiale controlli l'avvenuto invio del modulo di revoca o del certificato di morte al centro servizi UPF.

L'operatore di sportello riceve da UPF via mail comunicazione delle rate non dovute già stornate.

8.2.1.7. Modello: 7. Pagamenti e riversamenti all'erario

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	14
<u>Processo:</u>	Amministrazione
<u>Art. 24:</u>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
<u>Reato:</u>	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.
<u>Rischio:</u>	Alterazione, contraffazione dei dati comunicati in occasione di versamenti obbligatori (fiscali, tributari o contributivi).
<u>Normative di riferimento:</u>	Normativa interna di riferimento Processo di produzione del bilancio (per il calcolo delle imposte correnti sul risultato d'esercizio e per le scritture di rilevazione della fiscalità differita)

L'operatività con l'Amministrazione Finanziaria che vede la Banca coinvolta sia come soggetto attivo sia come sostituto d'imposta è sottoposta a controlli che vengono effettuati da tutte le Unità centrali e periferiche interessate alle varie fattispecie che, a titolo esemplificativo, si elencano qui di seguito:

- versamento bolli (su assegni circolari, cambiali, protesto assegni, conti correnti, conti titoli, contratti,...);
- versamento ritenute fiscali su strumenti finanziari;
- riversamento deleghe fiscali;
- calcolo e versamento imposte capital gain;
- calcolo e versamento imposte sul reddito della Società (IRES);
- calcolo e versamento imposte sulle attività produttive (IRAP);
- calcolo e versamento ritenute su lavoro autonomo;
- calcolo e versamento IVA, contributi ENASARCO;
- ...

L'operatività coinvolge varie Aree ed Uffici della Banca che sono competenti per le singole tipologie di pagamenti e di riversamenti.

Tutte le operazioni vengono eseguite tramite apposite procedure che permettono la verifica dei dati ed il controllo delle risultanze delle elaborazioni.

Attraverso l'utilizzo delle procedure, l'intervento di più soggetti coinvolti nel processo operativo, la cura delle quadrature contabili dei versamenti all'Erario per imposte, tasse, contributi,... e dei riversamenti delle somme che la Banca effettua in qualità di sostituto di imposta, unitamente ai Controlli di Linea e gerarchici la cui esecuzione ed attestazione di avvenuta esecuzione è competenza dei vari Uffici interessati, la Banca presidia i rischi connessi alla commissione dei reati richiamati.

Ulteriori controlli vengono effettuati da parte del Collegio Sindacale e dalla società di revisione.

L'Area Amministrazione si occupa di effettuare tutti i versamenti obbligatori (fiscali, tributari o contributivi).

8.2.1.8. Modello: 8. Pagamenti contributi Personale dipendente

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	15
<u>Processo:</u>	Risorse umane
<u>Art. 24:</u>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
<u>Reato:</u>	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.
<u>Rischio:</u>	Alterazione, contraffazione dei dati comunicati in occasione di versamenti obbligatori (fiscali, tributari o contributivi) del personale dipendente
<u>Normative di riferimento:</u>	Normativa interna di riferimento

L'operatività con l'Amministrazione Finanziaria che vede la Banca coinvolta sia come soggetto attivo sia come sostituto d'imposta è sottoposta a controlli che vengono effettuati da tutte le Unità centrali e periferiche interessate alle varie fattispecie che, a titolo esemplificativo, si elencano qui di seguito:

- calcolo e versamento imposte sui redditi persone fisiche (stipendi dei dipendenti);
- calcolo e versamento INPS, INAIL, altri Enti/Casse previdenziali di categoria.

L'operatività coinvolge varie Aree ed Uffici della Banca che sono competenti per le singole tipologie di pagamenti e di riversamenti. Tutte le operazioni vengono eseguite tramite apposite procedure che permettono la verifica dei dati ed il controllo delle risultanze delle elaborazioni. Attraverso l'utilizzo delle procedure, l'intervento di più soggetti coinvolti nel processo operativo, la cura delle quadrature contabili dei versamenti all'Erario per imposte, tasse, contributi, ... e dei riversamenti delle somme che la Banca effettua in qualità di sostituto d'imposta, unitamente ai Controlli di Linea la cui esecuzione ed attestazione di avvenuta esecuzione è competenza dei vari Uffici interessati, la Banca presidia i rischi connessi alla commissione dei reati richiamati.

La Banca ha esternalizzato l'attività di predisposizione degli importi contributivi alla Federazione.

L'Area Risorse si occupa dell'invio a FedLo BCC dei dati riguardanti il personale della Banca. L'Area Amministrazione provvede al pagamento degli F24.

Vengono effettuati controlli di linea e gerarchici, controlli da parte del Collegio sindacale e dalla società di revisione.

8.2.2. Modelli per gestione rischi derivanti dai reati richiamati all'art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"

8.2.2.1. Modello: 1. Documenti informatici

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	17
<u>Processo:</u>	Legale
<u>Art. 24 bis:</u>	Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.
<u>Reato:</u>	Documenti informatici
<u>Rischio:</u>	Formazione di un documento informatico falso o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio.
<u>Normative di riferimento:</u>	Codice etico UPF: Regolamenti operativi ARIS - R31 Accertamenti bancari

Gli esiti positivi segnalati dall'Ufficio Accertamenti Bancari di UPF sono oggetto di controlli di linea e di ulteriore analisi e approfondimento da parte dell'Ufficio Legale.

Alla DG compete l'invio della comunicazione agli organi competenti tramite la PEC.

La Banca presidia in modo conveniente i rischi connessi alla commissione del reato inerente alla formazione di documenti informatici falsi o di falsificazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

8.2.3. Modelli a fronte reati previsti all'art. 25: "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"

Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Codice Etico, al "Regolamento investimenti e spese" ed al Regolamento "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Quest'ultimo prevede tra l'altro quanto segue:

"Tutti i soggetti debbono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati.

Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca.

Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dell'Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza.

Sono altresì vietate forme diverse di interventi, contribuzioni, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc. che abbiano le stesse finalità qui vietate.

Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico valore - che vanno comunque sempre di volta in volta autorizzate - che corrispondano alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari, e sempre che non violino le disposizioni di legge.

Inoltre:

Ai soggetti è fatto divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire indebitamente, a vantaggio o nell'interesse della Banca, o di terzi, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.

Sono previsti infine controlli da parte della contabilità e da parte del Collegio Sindacale."

Per la prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale sopra accennati, anche dei specifici controlli riportati nei successivi paragrafi.

8.2.3.1. Modello: 1. Gestione del servizio di Tesoreria

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	23
<u>Processo:</u>	Tesoreria Enti
<u>Art. 25:</u>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
<u>Reato:</u>	Concussione
<u>Rischio:</u>	L'esponente bancario che partecipa in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio induce/costringe il cliente della BCC a concludere rapporti contrattuali che altrimenti non avrebbe concluso con la BCC stessa.
<u>Normative di riferimento:</u>	Codice etico Regolamento Rapporti con la Pubblica amministrazione

Il comportamento da seguire è stabilito anzitutto nel Codice Etico.

Anche il Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione detta precise norme comportamentali stabilendo, tra l'altro, che i soggetti operino in modo conforme alla legge ed all'etica e che sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione.

Infine la Banca ha esternalizzato a UPF (Unità Produttive Federate) parte del servizio Tesoreria. I controlli automatici ed altri di linea fanno ritenere il rischio ben presidiato.

8.2.3.2. Modello: 2. Acquisizione di beni o servizi

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	24, 25
<u>Processo:</u>	Gestione infrastrutture e spese
<u>Art. 25:</u>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
<u>Reato:</u>	Corruzione.
<u>Rischio:</u>	Dazione/promessa di denaro o altra utilità attraverso l'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno Codice etico Regolamento investimenti e spese Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al “**Regolamento investimenti e spese**” ed al Regolamento “**Rapporti con la Pubblica Amministrazione**”. Quest’ultimo prevede tra l’altro quanto segue: Tutti i soggetti debbono operare in modo conforme alla legge ed all’etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca. Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dell’Internal Audit ed il Comitato di Vigilanza e Controllo. Sono altresì vietate forme diverse di interventi, contribuzioni, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc. che abbiano le stesse finalità qui vietate. Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico valore - che vanno comunque sempre di volta in volta autorizzate - che corrispondano alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari, e sempre che non violino le disposizioni di legge. Inoltre: Ai soggetti è fatto divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire indebitamente, a vantaggio o nell’interesse della Banca o di terzi, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.

L’assieme delle regole comportamentali, procedurali e di organizzazione, i controlli previsti all’atto dell’impartizione dell’ordine, alla ricezione dei beni/servizi, al ricevimento della fattura e, infine, all’atto del pagamento, sono le misure adottate dalla Banca per prevenire la commissione dei reati qui richiamati. Si evidenzia che al ricevimento della fattura, il pagamento avviene a cura della Contabilità che incrocia con l’ordine e che l’autorizzazione dell’ordine è effettuata dai vertici aziendali.

Sono previsti infine controlli da parte della Contabilità e da parte del Collegio Sindacale.

8.2.3.3. Modello: 3. Gestione cespiti

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	26, 27
<u>Processo:</u>	Gestione infrastrutture e spese / Risorse umane
<u>Art. 25:</u>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
<u>Reato:</u>	Corruzione <i>Esempio 1: Riconoscimento di altra utilità allo scopo di avvalersi di sovvenzione pubblica non spettante per eventi atmosferici che abbiano causato danni alla Banca</i> <i>Esempio 2: Riconoscimento di altra utilità attraverso l'assegnazione fittizia di beni a titolo di omaggio o liberalità.</i>
<u>Rischio:</u>	Riconoscimento di altra utilità attraverso l'assunzione/ collaborazione/ avanzamento di grado di una persona su segnalazione del funzionario dell'ente.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno Normativa su gestione Risorse Umane Normativa su gestione cespiti Regolamento investimenti e spese Regolamento Rapporti con la Pubblica amministrazione

La Banca è in fase di esternalizzazione delle attività di competenza dell'ufficio tecnico. Per la gestione dei beni mobili e immobili sono intanto in vigore le necessarie disposizioni di corretto comportamento da seguire al fine di prevenire la commissione di reati. Tali disposizioni riguardano la scelta dei professionisti di fiducia, i contatti con i rappresentanti dell'Amministrazione Pubblica e la predisposizione della documentazione completa.

Poiché in ogni situazione che richieda una valutazione di danni o del valore di beni mobili o immobili di proprietà, la scelta della Banca è di avvalersi di perizie indipendenti svolte da conosciuti e stimati professionisti esterni, la Banca stessa, nel caso di richiesta di sovvenzioni pubbliche per eventi atmosferici che abbiano causato danni all'Azienda, disporrà che l'attività venga seguita direttamente dall'Area Amministrazione con successivi controlli da parte dell'Internal Audit.

Sono previsti controlli da parte della Contabilità e da parte del Collegio Sindacale.

Da tener conto infine che l'omaggistica è gestita e deliberata dal CdA. Al ricevimento della fattura, il pagamento avviene a cura dell'Area Amministrazione. Tutte le spese sono sottoposte ad approvazione da parte del CdA.

Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa altresì riferimento al **Regolamento investimenti e spese** alla normativa **"Gestione cespiti"** al Regolamento **"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"**.

8.2.3.4. Modello: 4. Gestione delle risorse umane

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	28, 34
<u>Processo:</u>	Gestione infrastrutture e spese / Risorse umane
<u>Art. 25:</u>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
<u>Reato:</u>	Corruzione. Corruzione in atti giudiziari
<u>Rischio:</u>	Riconoscimento di altra utilità attraverso l'assunzione/ collaborazione/ avanzamento di grado di una persona su segnalazione del funzionario dell'ente anche allo scopo di favorire la BCC o danneggiare la controparte in un processo civile, penale o amministrativo.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno Normativa su gestione Risorse Umane Regolamento investimenti e spese Regolamento Rapporti con la Pubblica amministrazione

Le decisioni in merito ai processi indicati sono effettuate dal CdA.

Vi è separatezza dei compiti per quanto riguarda le assunzioni del Personale. Infatti la Banca, per la ricerca del personale, pubblica gli annunci sui giornali ovvero si avvale della consulenza di società di selezione. Dopo una prima selezione, i candidati sono visionati dal Vice Direttore e dal responsabile dell'area, successivamente dal Direttore e infine la scelta viene deliberata dal CdA. Sono poi previsti controlli gerarchici e da parte dell'Internal audit.

Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa altresì riferimento alla normativa in materia di **"Gestione delle risorse umane "** ed al Regolamento **"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"**.

Quest'ultimo prevede tra l'altro quanto segue:

Tutti i soggetti debbono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati.

Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca.

Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dell'Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

8.2.3.5. Modello: 5. Assegnazione gratuita di titoli

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	29, 30
<u>Processo:</u>	Finanza / Gestione Soci e Organi Sociali
<u>Art. 25:</u>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
<u>Reato:</u>	Corruzione.
<u>Rischio:</u>	Riconoscimento di altra utilità attraverso l'assegnazione gratuita di titoli.
<u>Normative di riferimento:</u>	Codice etico Regolamento Processo Finanza / Procedure interne del Processo Finanza Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il comportamento da seguire è stabilito anzitutto nel Codice Etico.

Anche il Regolamento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione detta precise norme comportamentali.

Attraverso tali norme si dispone che tutti i soggetti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca.

Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dell'Internal Audit ed il Comitato di Vigilanza e Controllo. Sono altresì vietate forme diverse di interventi, contribuzioni, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc. che abbiano le stesse finalità qui vietate.

A livello procedurale non è consentita l'assegnazione gratuita di titoli ed è prevista la separatezza funzionale. Non è inoltre consentita la collocazione di prestiti obbligazionari (P.O.) ad un prezzo diverso da quello fissato ed inoltre la Banca non effettua il collocamento di P.O. per cassa.

In ogni caso è vietato negoziare P.O. ad un prezzo diverso dal valore teorico.

Sono previsti controlli da parte dell'Ufficio Controlli e dell'Internal Audit.

8.2.3.6. Modello: 6. Gestione del contenzioso

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	31, 33
<u>Processo:</u>	Credito / Gestione del contenzioso / Estinzione C/C, ...
<u>Art. 25:</u>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
<u>Reato:</u>	Corruzione. Corruzione in atti giudiziari
<u>Rischio:</u>	Riconoscimento di altra utilità attraverso la cancellazione di posizioni debitorie anche allo scopo di favorire la BCC o danneggiare la controparte in un processo civile, penale o amministrativo
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento Processo del Credito e deleghe di poteri Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione

La cancellazione di posizioni debitorie avviene con separatezza dei compiti: segnalazione da parte dell'Ufficio Legale, delibera da parte del CdA su proposta della Direzione, esecuzione della delibera da parte dell'Ufficio Contabilità.

Sono previsti diversi controlli per il presidio del rischio e più precisamente:

- Controlli di linea
- Verifiche da parte della società di revisione
- Controlli da parte dell'Ufficio Controlli
- Verifiche da parte del Collegio Sindacale
- Controlli da parte dell'Internal Audit

Inoltre, per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento **"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"**.

Quest'ultimo prevede tra l'altro quanto segue:

Tutti i soggetti debbono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca.

Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dell'Internal Audit ed il Comitato di Vigilanza e Controllo.

8.2.3.7. Modello: 7. Concessione credito

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	32
<u>Processo:</u>	Credito
<u>Art. 25:</u>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
<u>Reato:</u>	Corruzione.
<u>Rischio:</u>	Riconoscimento di altra utilità attraverso la concessione di linee di credito o garanzie a condizioni di particolare favore.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento Processo del Credito e deleghe di poteri Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Vi è separata tra chi delibera la pratica e chi inserisce in procedura le condizioni. Sono previsti controlli di linea.

Inoltre, per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Quest'ultimo prevede tra l'altro quanto segue:

Tutti i soggetti debbono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati.

Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca.

Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dell'Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

A presidio del rischio sono previsti controlli di linea.

8.2.4. Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 bis: "Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"

8.2.4.1. Modello: 1. Banconote, carte di credito e valori bollati

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	35
<u>Processo:</u>	Supporto
<u>Art. 25 - bis:</u>	Reati di falso in nummario.
<u>Reato:</u>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati. Si tratta di reati di difficile realizzazione che tuttavia l'ABI ha ipotizzato, limitatamente ad alcune fattispecie, come realizzabili.
<u>Rischio:</u>	Consapevole messa in circolazione in qualsiasi modo delle monete e dei valori di bollo contraffatti o alterati.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento del processo di Gestione del Contante e Sicurezza in filiale

Per la prevenzione dei reati concernenti le falsità, la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale, anche i seguenti specifici controlli:

- l'attività quotidiana che comporta il contatto col pubblico è soggetta a controlli a presidio del rischio di ricevere e/o immettere in circuito, seppure inconsapevolmente, banconote e bolli falsi o contraffatti;
- le procedure di sportello basate sulla negoziazione di valori richiamano negli operatori la necessaria cautela nell'accettare versamenti di contanti di elevata entità, specie allorquando non provengono da clientela ben conosciuta, e stabiliscono che, in caso di accertata o sospetta falsità, venga redatto verbale ed immediatamente effettuato il ritiro dalla circolazione con il conseguente inoltro alla competente Succursale della Banca d'Italia, secondo le istruzioni e con la modulistica indicata nelle norme tecniche dal titolo "**Banconote sospette di falsità**".

Il caricamento degli ATM avviene tramite società esterna per quelli non presidiati; per le filiali presidiate il caricamento avviene direttamente dopo la verifica tramite macchine di riconoscimento falsi.

Presso la cassa centrale non viene al momento svolto il doppio controllo in considerazione del fatto che il servizio di trasporto valori e approvvigionamento contante viene effettuato avvalendosi di una società esterna la quale verifica preliminarmente le banconote e le consegna direttamente alle filiali. La Cassa Centrale funge solo da tramite in quanto raccoglie le richieste dalle filiali e le inoltra con apposito applicativo ICCREA alla società di trasporto valori.

8.2.5. Modelli applicati per la corretta esecuzione di alcune attività ed evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 ter: "Reati societari"

8.2.5.1. Modello: 1. Imputazione e valutazione delle sofferenze

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	36, 37
<u>Processo:</u>	Amministrazione
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	(Concorso in) false comunicazioni sociali.
<u>Rischio:</u>	Modifica dolosa dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di: <ul style="list-style-type: none">- fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;- generare riserve occulte o fondi "neri". Disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili di riferimento, che comporta la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio in misura almeno pari al 10% dalla corretta valutazione.
<u>Normative di riferimento:</u>	Codice etico Regolamento processo del Credito e deleghe di poteri Processo di produzione del bilancio

I criteri di valutazione delle poste oggetto di stima sono fissati dal CdA prima della redazione del Bilancio.

L'Area Amministrazione predispone la bozza di bilancio sulla base delle politiche precedentemente definite dal CdA e vistate dal Collegio Sindacale. Sono previsti controlli da parte di diversi soggetti ed il processo è svolto in collaborazione con UPF.

Vi è separatezza dei compiti per quanto riguarda il passaggio a sofferenza che deve essere deliberato dal CdA, previa documentazione da parte dell'Ufficio legale che provvede poi a inserire in procedura la pratica. La Contabilità provvede quindi a chiudere materialmente il conto nel caso di c/c. Nel caso di mutuo è l'Ufficio legale che chiude il conto.

Sono previsti i seguenti controlli:

- Controlli da parte del Collegio Sindacale;
- Controlli da parte della società di revisione;
- Controlli da parte dell'Internal Audit

Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa altresì riferimento alla norma interna "**Passaggio a sofferenze**".

8.2.5.2. Modello: 2. Sollecitazione all'investimento.

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	39
<u>Processo:</u>	Finanza
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	(Concorso in) falso prospetto.
<u>Rischio:</u>	Nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento, esposizione di false informazioni o occultamento di dati e notizie idonei ad indurre in errore o cagionare un danno ai destinatari, anche in concorso con altri.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno.

La comunicazione al Cliente, oltre ai principi fondamentali di onestà, correttezza e professionalità, deve ispirarsi a principi di trasparenza, veridicità, comprensibilità e omogeneità all'interno della Banca. Lo stesso dicasi per gli obblighi informativi nei confronti del Cliente che devono essere svolti in modo chiaro ed esauriente ivi compresa la verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dei prodotti e strumenti (rischio, rendimento, costi, struttura).

Le istruzioni e le norme operative per i dipendenti che operano a contatto con il pubblico vengono diffuse con modalità elettronica, sono disponibili ad ogni dipendente e disciplinano i processi da seguire nella compravendita di strumenti finanziari.

Per quanto attiene i controlli necessari ad accertare e ad assicurare che tutto quanto contemplato dall'organizzazione aziendale venga correttamente applicato, sono previste adeguate verifiche sul pieno rispetto delle norme e regolamenti interni oltre che, ovviamente, specifici controlli per accertare il rispetto di quanto dettato dalla normativa di legge e dalle disposizioni degli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob).

La Banca, nel predisporre il prospetto informativo, è consapevole che colui che propone l'investimento deve prestare particolare attenzione al suo contenuto, selezionando dati ed informazioni affidabili e verificate, al fine di non dover essere chiamata a rispondere del proprio operato in sede civile o penale.

Per questo motivo redige un prospetto semplificato che è oggetto di particolare attenzione. La redazione è a cura dell'Area Finanza. Sono previsti a tale proposito controlli di linea ed accurati controlli da parte dell'Ufficio Controlli. Il prospetto è quindi sottoscritto dal CdA e dal Collegio Sindacale.

Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa altresì riferimento al **'Regolamento Finanza'**.

8.2.5.3. Modello: 3. Comunicazioni con le Autorità Pubbliche e rapporti con Organismi di Vigilanza e Controllo

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	40, 41, 42, 43
<u>Processo:</u>	Amministrazione / Gestione Soci e Organi sociali / Gestione del rischio, sistema dei controlli e compliance
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	Concorso in falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (Concorso in) impedito controllo.
<u>Rischio:</u>	Occultare o modificare, in accordo con la Società di revisione, dati ed informazioni oggetto della revisione esterna. Ostacolare il controllo da parte del Collegio Sindacale e/o della società di revisione/ Soci.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno Codice etico Processo di produzione del bilancio Statuto

Le norme di comportamento prevedono che:

Agli amministratori, ai direttori, ai sindaci ed agli altri soggetti tenuti ad obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza è fatto divieto, nelle comunicazioni alle predette autorità previste ai sensi di legge, di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima.

Ad evitare rischi della specie la Banca si avvale della consulenza di una società di revisione **primaria** che si incontra con il Collegio Sindacale semestralmente e ogni due mesi con l'Ufficio Controlli.

Controlli vengono quindi svolti sia da parte della società di revisione che da parte del Collegio Sindacale.

Relativamente alla tenuta dei rapporti con organismi di vigilanza e di controllo, le norme di comportamento prevedono che:

"Agli amministratori ed ai soggetti con funzione di direzione dell'intera Banca o di una sua Unità operativa è vietato, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, alle autorità di vigilanza o alle società di revisione, cagionando danno ai soci."

Relativamente alle attività degli "Organi di Vigilanza" per quanto concerne gli accertamenti ispettivi, e particolarmente per i casi in cui gli accertamenti venissero effettuati a singoli stabilimenti, tutti i preposti ai vari Uffici di Sede e delle Filiali non devono frapporre remore all'immediato sopralluogo subordinandolo ad istruzioni della Direzione Generale, ma devono invece prestare tutta la necessaria collaborazione, fornendo agli incaricati dell'ispezione tutti i dati ed i documenti richiesti. La Banca annualmente definisce il piano dei controlli. Periodicamente, ovvero al termine della verifica, viene redatta una relazione che viene portata in Direzione e al Collegio Sindacale. La documentazione è conservata presso l'Ufficio CDG e Rischi.

8.2.5.4. Modello: 4. Redazione del bilancio

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	44
<u>Processo:</u>	Amministrazione
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	False comunicazioni sociali. Falso in bilancio.
<u>Rischio:</u>	Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento Interno Codice Etico Processo di produzione del bilancio

La redazione del bilancio viene effettuata mediante aggregazione delle informazioni di dettaglio di ciascuna posizione estratte dal database contenente tutti i saldi dei conti che compongono le voci della contabilità generale. Tale aggregazione avviene per mezzo di apposite procedure automatiche che elaborano informazioni costantemente verificate dal Servizio Contabilità, il quale provvede ad accertarne la correttezza con attività quotidiana di riscontro delle operazioni contabilizzate dagli Uffici e dalle Dipendenze della Banca.

Le valutazioni delle voci di bilancio vengono effettuate conformemente ai principi contabili vigenti e l'intero processo è sottoposto alle procedure di certificazione da parte di Società di revisione. Il Bilancio redatto dal responsabile del Servizio Contabilità, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, e corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, è verificato dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione allo scopo di accertare la correttezza e veridicità di quanto contenuto.

Va infatti ricordato che la Banca, pur non essendo sottoposta ad alcun obbligo, provvede, in regime di volontarietà a far revisionare e certificare il proprio bilancio da primaria Società del settore.

Relativamente alla tenuta dei rapporti con organismi di vigilanza e di controllo, valgono le norme di comportamento previste dal Codice etico. Le sopra citate norme e procedure, i controlli sui dati effettuati dalle Aree/Servizi competenti per le varie attività della Banca, quelli successivamente svolti dall'Ufficio Contabilità, le collaborazioni e consulenze fornite dal Controllo di Gestione e dall'Ufficio Legale, le verifiche svolte dalla Direzione Generale, nonché la funzione di valutazione svolta dal Consiglio di Amministrazione, i controlli del Collegio Sindacale, i riscontri della Società di revisione, sono le misure adottate dalla Banca per il presidio dei rischi connessi alla commissione di reati di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.

8.2.5.5. Modello: 5. Restituzione dei conferimenti.

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	45, 46
<u>Processo:</u>	Gestione Soci e Organi sociali
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	(Concorso in) indebita restituzione dei conferimenti
<u>Rischio:</u>	Restituzione dei conferimenti fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. <i>Esempio: La Banca deve aprire una sede distaccata ha un capitale idoneo ma non ha un numero sufficiente di soci pertanto ricorre ad una serie di soci fittizi che non saranno chiamati a versare la propria quota (dunque li libera dall'obbligo di effettuarli).</i>
<u>Normative di riferimento:</u>	Statuto.

La Banca provvede alla restituzione dei conferimenti solo nei casi previsti dalla legge e previa delibera da parte del CdA.

La restituzione delle quote avviene a cura della Segreteria di Direzione con il supporto dell'Area Amministrazione.

Vengono effettuati controlli da parte della revisione cooperativa.

Viene quindi svolta un'efficace prevenzione dei reati sia per le modalità dello svolgimento delle attività che per le misure adottate dalla Banca per il presidio dei rischi connessi.

8.2.5.6. Modello: 6. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	50
<u>Processo:</u>	Credito
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
<u>Rischio:</u>	Delibera di operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dell'amministratore in conflitto di interesse.
<u>Normative di riferimento:</u>	Codice etico Regolamento del processo del Credito

L'Amministratore che abbia un qualsiasi interesse in una determinata operazione della Banca - pertanto, non solo interessi in conflitto con quelli sociali - ha l'obbligo di dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale dell'esistenza di tale interesse.

I consiglieri e i membri del Collegio Sindacale, al momento della nomina rilasciano pertanto una dichiarazione sul conflitto d'interesse sulle proprie attività economiche che viene raccolta dalla Segreteria. Nel caso di conflitto di interesse l'amministratore si astiene dalla riunione CdA.

Vengono effettuati in proposito controlli da parte dell'Internal Audit.

Viene quindi svolta un'efficace prevenzione dei reati sia per le modalità dello svolgimento delle attività che per le misure adottate dalla Banca per il presidio dei rischi connessi.

8.2.5.7. Modello: 7. Rapporti con i Soci

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	51
<u>Processo:</u>	Amministrazione
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	(Concorso in) formazione fittizia del capitale.
<u>Rischio:</u>	Costituzione di una BCC o aumento del capitale sociale effettuato in modo fittizio attraverso l'attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale.
<u>Normative di riferimento:</u>	Statuto. Regolamento Interno.

La procedura di ammissione a socio avviene tramite la raccolta di apposita modulistica in filiale, inviata alla Segreteria di Direzione e Soci per i controlli di correttezza.

Successivamente viene deliberata dal CdA l'ammissione.

Le quote devono essere raccolte tramite addebito in c/c.

Viene anche verificato che il capitale sia stato interamente versato e che non vi sia esclusivamente una operazione contabile fittizia nell'attivo.

Vengono effettuati accurati controlli da parte della revisione cooperativa e viene pertanto svolta un'efficace prevenzione dei reati sia per le modalità dello svolgimento delle attività che per le misure adottate dalla Banca per il presidio dei rischi connessi.

8.2.5.8. Modello: 8. Svolgimento assemblee sociali

Rif. Schede tecniche:

Processo:

Art. 25 - ter:

Reato:

Rischio:

Normative di riferimento:

53

Gestione soci e Organi sociali / Gestione relazioni esterne, comunicazione

Reati societari.

Illecita influenza sull'assemblea.

Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri.

Esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite.

Statuto.

Regolamento elettorale.

La convocazione dell'assemblea avviene tramite posta, allegando l'OdG, e tramite pubblicazione nei locali della Banca.

Le firme sulle deleghe sono autenticate e le deleghe per Socio sono limitate.

L'ingresso in assemblea avviene tramite lettura di badge.

La presenza del notaio è prevista per assemblee straordinarie.

Vengono effettuati accurati controlli da parte della revisione cooperativa.

Viene quindi svolta un'efficace prevenzione dei reati sia per le modalità dello svolgimento delle attività che per le misure adottate dalla Banca per il presidio dei rischi connessi.

8.2.5.9. Modello: 9. Rapporti con i clienti.

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	56
<u>Processo:</u>	Servizi Bancari Tipici / Finanza, ...
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	Aggiotaggio.
<u>Rischio:</u>	Diffusione di notizie false idonee o compimento di operazioni simulate (operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, e/o operazioni che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute), ovvero altri artifici, finalizzati: <ul style="list-style-type: none">– ad influenzare sensibilmente l'andamento degli strumenti finanziari non quotati;– a creare ingiustificato affidamento sulla stabilità patrimoniale della propria BCC;– a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di altre Banche.
<u>Normative di riferimento:</u>	Codice etico

Esempio: Diffusione di notizie false da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti" finalizzate a menomare la fiducia del pubblico circa la stabilità patrimoniale di altre banche presenti nella zona di competenza della BCC.

Relativamente al reato di aggiotaggio, che si concretizza nella diffusione di notizie false, si richiamano i principi e le regole di comportamento più volte ribaditi nel Codice etico il cui rispetto è garanzia del corretto agire, ed è quindi valida prevenzione ed impedimento alla commissione del reato stesso.

Il Codice etico stabilisce, per quanto riguarda i rapporti con la clientela, che deve essere perseguita una condotta improntata alla cortesia, alla trasparenza, alla correttezza ed all'efficienza, mantenendo un atteggiamento professionale leale e collaborativo nei riguardi del cliente, che deve in particolare essere posto in condizioni di assumere decisioni consapevoli e informate.

Lo stesso documento stabilisce altresì che il comportamento verso le banche concorrenti deve esprimere correttezza e rispetto, per cui ci si deve astenere da giudizi denigratori o lesivi della loro reputazione ed immagine.

8.2.5.10. Modello: 10. Rapporti con le Autorità di Vigilanza.

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	57
<u>Processo:</u>	Finanza / Emissione PO BCC / Amministrazione, ...
<u>Art. 25 - ter:</u>	Reati societari.
<u>Reato:</u>	(Concorso in) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
<u>Rischio:</u>	In occasione di comunicazioni degli adempimenti previsti da norma di legge (ad esempio, segnalazioni di vigilanza) o regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza: <ul style="list-style-type: none">– esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della BCC;– ostacolare consapevolmente le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno Processo di produzione del bilancio

L'articolo di legge stabilisce di non frapporte ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e la Banca ha disposto, nel codice etico, che i rapporti con le Autorità di Vigilanza e la società di revisione siano improntati alla massima collaborazione e svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne le decisioni.

Per quanto riguarda le segnalazioni di vigilanza queste vengono effettuate a cura dell'Area Amministrazione.

Le segnalazioni sono il risultato di aggregazione delle informazioni estratte dal database contenente i saldi dei conti della Contabilità Generale. Tale aggregazione avviene per mezzo di apposite procedure automatiche che elaborano informazioni costantemente verificate dall'Ufficio Contabilità, il quale provvede ad accertarne la correttezza con attività quotidiana di riscontro delle operazioni contabilizzate dagli Uffici e dalle Dipendenze della Banca.

I dati così estratti ed aggregati confluiscono nella Procedura PUMA2 per le segnalazioni di vigilanza richieste da Banca d'Italia.

Anche per le segnalazioni ad altri enti pubblici i dati ricavati sono il risultato di informazioni elaborate elettronicamente.

Vengono effettuati controlli da parte dell'Ufficio Controlli e da parte del Collegio Sindacale.

Il rigoroso rispetto del codice etico, unitamente all'esecuzione dei previsti controlli, sono le misure adottate dalla Banca per non incorrere nel reato di cui all'art. 25-ter del Decreto.

**Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 quater:
"Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"**

8.2.5.1. Modello: 1. Erogazione di finanziamenti

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	58
<u>Processo:</u>	Credito
<u>Art. 25 - quater:</u>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
<u>Reato:</u>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
<u>Rischio:</u>	Diretta o indiretta erogazione di finanziamenti con l'intento di utilizzarli o con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento del credito Codice etico

Le filiali raccolgono la documentazione e istruiscono la pratica. Nel caso sia di loro competenza, viene deliberata, altrimenti viene inviata in Sede per la successiva delibera. Tutte le pratiche affidate, anche se di competenza della filiale, devono essere inviate in Sede per i relativi controlli.

La procedura seguita garantisce la separatezza dei compiti. Infatti le filiali raccolgono la documentazione e istruiscono la pratica. Nel caso sia di loro competenza, viene deliberata, altrimenti viene inviata in sede per la successiva delibera. Tutte le pratiche affidate, anche se di competenza della filiale, devono essere inviate in Sede per i relativi controlli. La Banca dà grande importanza alle attività di controllo che sono finalizzate ad accertare la corretta e puntuale applicazione delle norme di legge fra le quali, in particolare, quella prevista per il contrasto al riciclaggio di denaro, della relativa normativa secondaria e delle disposizioni interne in materia.

Ogni richiesta di apertura rapporto di nuovo cliente è gestita da apposita procedura informatica che, a seconda delle informazioni raccolte, stabilisce chi può autorizzare l'apertura (il responsabile di filiale, oppure persona gerarchicamente superiore, oppure soltanto un apposito Comitato); in nessun caso l'autorizzazione ad aprire il rapporto può essere rilasciata dallo stesso dipendente che è venuto in contatto con il potenziale cliente. Vari controlli sono poi previsti a carico di tutte le Unità che intrattengono rapporti con la clientela.

I controlli riguardano quelli di linea, i controlli da parte dell'Ufficio Controlli, i controlli da parte del Collegio sindacale, i controlli da parte dell'Internal Audit e quelli da parte della società di revisione. Tra i controlli figurano quelli da eseguire sulle operazioni disposte o ricevute dalla clientela oltre a quelli da eseguire sui nominativi in rapporto con la Banca al fine di accertare che l'Azienda non intrattenga alcuna relazione con soggetti accusati di atti di terrorismo o che siano sottoposti ad embargo.

Il controllo avviene sulla base di appositi elenchi di nominativi che sono diramati ed aggiornati dall'Ufficio Italiano Cambi, dall'Unione Europea e da altri Organismi centrali. Analoghi controlli vengono inoltre svolti su eventuali operazioni provenienti, o disposte, da/verso nominativi che risiedono in paesi "non cooperativi" a motivo delle insufficienti previsioni di legge in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, ed in paesi che sono soggetti ad embargo.

L'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta nella tenuta di rapporti con soggetti accusati di terrorismo, e quindi di evitare raccolte di fondi di provenienza illecita e/o di finanziare soggetti aventi finalità di terrorismo ed eversione.

8.2.5.2. Modello: 2. Elargizione e raccolta fondi

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	59
<u>Processo:</u>	Gestione relazioni esterne, comunicazione
<u>Art. 25 - quater:</u>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
<u>Reato:</u>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
<u>Rischio:</u>	Diretta o indiretta elargizione o raccolta di fondi con l'intento di utilizzarli o con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento investimenti e spese Codice etico

Per quanto riguarda le elargizioni la documentazione viene raccolta dall'Ufficio Marketing e R.E. La Commissione iniziative sociali effettua una prima valutazione e porta le più meritevoli in CdA che poi delibera. Tutta la documentazione viene conservata in Sede presso l'Ufficio Marketing e R.E. Le elargizioni vengono fatte prevalentemente a società presenti sul territorio di competenza.

I controlli riguardano quelli di linea, i controlli da parte del Collegio sindacale, i controlli da parte dell'Internal Audit.

Tra i controlli figurano quelli da eseguire sulle operazioni disposte o ricevute dalla clientela oltre a quelli da eseguire sui nominativi in rapporto con la Banca al fine di accertare che l'Azienda non intrattenga alcuna relazione con soggetti accusati di atti di terrorismo o che siano sottoposti ad embargo.

Il controllo avviene sulla base di appositi elenchi di nominativi che sono diramati ed aggiornati dall'Ufficio Italiano Cambi, dall'Unione Europea e da altri Organismi centrali. Analoghi controlli vengono inoltre svolti su eventuali operazioni provenienti, o disposte, da/verso nominativi che risiedono in paesi "non cooperativi" a motivo delle insufficienti previsioni di legge in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, ed in paesi che sono soggetti ad embargo. Per l'iter da seguire si fa riferimento alle norme interne in materia.

L'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta nella tenuta di rapporti con soggetti accusati di terrorismo, e quindi di evitare raccolte o erogazioni di fondi a soggetti aventi finalità di terrorismo ed eversione.

8.2.5.3. Modello: 3. Bonifici

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	61
<u>Processo:</u>	Incassi e pagamenti
<u>Art. 25 - quater:</u>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
<u>Reato:</u>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
<u>Rischio:</u>	Svolgimento di operatività bancaria (disposizioni di pagamento) a favore di nominativi inseriti nelle liste "nominativi sospetti".
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento adeguata verifica Regolamento antiterrorismo

Per quanto riguarda l'invio di bonifici a nominativi sospetti la Banca ha diffuso il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 24.8.2010 per agevolare la valutazione degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo riguardanti, tra l'altro, anche i trasferimenti di fondi.

La procedura prevede che le filiali raccolgano la disposizione. I bonifici possono essere inseriti direttamente in procedura e successivamente si raccoglie la mazzetta che viene inviata in rete oppure mandata a UPF che provvede ad eseguire l'operazione.

Vengono effettuati controlli di linea e controlli da parte dell'Ufficio Controlli.

Tra i controlli figurano quelli da eseguire sulle operazioni disposte o ricevute dalla clientela.

Il controllo avviene sulla base di appositi elenchi di nominativi che sono diramati ed aggiornati dall'Ufficio Italiano Cambi, dall'Unione Europea e da altri Organismi centrali.

Analoghi controlli vengono inoltre svolti su eventuali operazioni provenienti, o disposte, da/verso nominativi che risiedono in paesi "non cooperativi" - a motivo delle insufficienti previsioni di legge in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco - ed in paesi che sono soggetti ad embargo.

L'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta in operazioni di bonifico con soggetti accusati di terrorismo, e quindi di evitare di operare con soggetti sospetti di terrorismo ed eversione.

8.2.5.4. Modello: 4. Apertura rapporti

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	62
<u>Processo:</u>	Servizi bancari tipici
<u>Art. 25 - quater:</u>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
<u>Reato:</u>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
<u>Rischio:</u>	Svolgimento di operatività finanziaria con nominativi inseriti nelle liste "nominativi sospetti".
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento adeguata verifica Regolamento antiterrorismo

Prima di procedere all'apertura dei rapporti la Banca adotta la procedura di adeguata verifica e valuta l'eventuale iscrizione del nominativo tra l'elenco dei nominativi sospetti tramite apposito applicativo.

Vengono effettuati controlli gerarchici.

L'adempimento di quanto sopra consente alla Banca di non essere coinvolta in operazioni con soggetti accusati di terrorismo, e quindi di evitare di operare con soggetti sospetti di terrorismo ed eversione.

8.2.6. Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 quinquies: "Delitti contro la personalità individuale"

8.2.6.1. Modello: 1. Erogazione di finanziamenti

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	63
<u>Processo:</u>	Credito
<u>Art. 25 - quinquies:</u>	Delitti contro la personalità individuale.
<u>Reato:</u>	Delitti contro la personalità individuale.
<u>Rischio:</u>	Diretta o indiretta erogazione di finanziamenti con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati contro la personalità individuale.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento del credito. Codice etico

Per la prevenzione dei delitti contro la personalità individuale la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale, anche degli specifici controlli.

Innanzitutto la procedura seguita garantisce la separatezza dei compiti.

Infatti le filiali raccolgono la documentazione e istruiscono la pratica. Nel caso sia di loro competenza, viene deliberata, altrimenti viene inviata in sede per la successiva delibera. Tutte le pratiche affidate, anche se di competenza della filiale, devono essere inviate in sede per i relativi controlli.

La banca dà grande importanza alle attività di controllo che sono finalizzate ad accertare la corretta e puntuale applicazione delle norme di legge fra le quali, in particolare, quella prevista per il contrasto al riciclaggio di denaro, della relativa normativa secondaria e delle disposizioni interne in materia.

I controlli riguardano quelli di linea, i controlli da parte dell'Ufficio Controlli, i controlli da parte del Collegio sindacale, i controlli da parte dell'Internal Audit e quelli da parte della società di revisione

Tra i controlli figurano anche quelli sui nominativi in rapporto con la Banca al fine di accertare che l'Azienda non intrattenga alcuna relazione con soggetti accusati di atti di terrorismo o siano sottoposti ad embargo.

Il controllo avviene sulla base di appositi elenchi di nominativi che sono diramati ed aggiornati dall'Ufficio Italiano Cambi, dall'Unione Europea e da altri Organismi centrali. Analoghi controlli vengono inoltre svolti su eventuali operazioni provenienti, o disposte, da/verso nominativi che risiedono in paesi "non cooperativi" a motivo delle insufficienti previsioni di legge in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, ed in paesi che sono soggetti ad embargo.

L'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta nella tenuta di rapporti con soggetti accusati di terrorismo, e quindi evitare raccolte di fondi di provenienza illecita e/o di finanziare soggetti aventi finalità di di terrorismo ed eversione.

8.2.6.2. Modello: 2. Elargizioni e raccolta fondi

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	64
<u>Processo:</u>	Gestione relazioni esterne, comunicazione
<u>Art. 25 - quinquies:</u>	Delitti contro la personalità individuale.
<u>Reato:</u>	Delitti contro la personalità individuale.
<u>Rischio:</u>	Diretta o indiretta elargizione o raccolta di fondi con l'intento di utilizzarli o con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati contro la personalità individuale.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento investimenti e spese Codice etico

Per quanto riguarda le elargizioni la documentazione viene raccolta dall'Ufficio Marketing e R.E. La Commissione iniziative sociali effettua una prima valutazione e porta le più meritevoli in CdA che poi delibera. Tutta la documentazione viene conservata in Sede presso l'Ufficio Marketing e R.E. Le elargizioni vengono fatte prevalentemente a società presenti sul territorio di competenza.

Tra i controlli figurano quelli da eseguire sulle operazioni disposte o ricevute dalla clientela oltre a quelli da eseguire sui nominativi in rapporto con la Banca al fine di accertare che l'Azienda non intrattenga alcuna relazione con soggetti accusati di atti di terrorismo o che siano sottoposti ad embargo. Per l'iter da seguire si fa riferimento alle norme interne in materia.

Il controllo avviene sulla base di appositi elenchi di nominativi che sono diramati ed aggiornati dall'Ufficio Italiano Cambi, dall'Unione Europea e da altri Organismi centrali. Analoghi controlli vengono inoltre svolti su eventuali operazioni provenienti, o disposte, da/verso nominativi che risiedono in paesi "non cooperativi" a motivo delle insufficienti previsioni di legge in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, ed in paesi che sono soggetti ad embargo.

L'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta nella erogazione di fondi a soggetti accusati di terrorismo, e quindi di evitare di operare con soggetti aventi finalità di terrorismo ed eversione.

8.2.7. Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 sexies: "Abusi di mercato"

8.2.7.1. Modello: 1. Acquisto e vendita di titoli

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	68, 69
<u>Processo:</u>	Finanza
<u>Art. 25 - sexies:</u>	Reati di abuso di mercato
<u>Reato:</u>	Abuso di informazione privilegiata
<u>Rischio:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Acquisito/vendita o compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate detenute2. Comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;3. Raccomandazione o induzione di altri, sulla base di tali informazioni al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto 1.
<u>Normative di riferimento:</u>	Codice etico Politica per la gestione delle operazioni personali Norme interne per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette di abuso di mercato

Anche in relazione alle norme interne emanate, a tutti i soggetti è vietato diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati.

È altresì vietato porre in essere condotte che possano costituire manipolazione del mercato, quali:

- comportamenti finalizzati ad acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;
- disporre operazioni di acquisto o di vendita finalizzate a far registrare un prezzo che possa non essere significativo dell'andamento del titolo (con particolare riguardo ad alcune fasi di contrattazione ed ai titoli cosiddetti "sottili")
- avvantaggiarsi di accessi ai mezzi di informazione diffondendo valutazioni su uno strumento finanziario o sul suo emittente, dopo aver in precedenza preso posizione su quello strumento finanziario.

È vietato, a chiunque fosse in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione, di direzione o controllo dell'emittente, ovvero in ragione dell'attività lavorativa, porre in essere condotte che costituiscano abuso di informazioni privilegiate, quali:

- acquistare, vendere o compiere operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- comunicare tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro;
- raccomandare o indurre altri a compiere talune delle operazioni di cui sopra.

In materia di comunicazioni al pubblico, i soggetti incaricati della produzione o diffusione di ricerche o di valutazioni riguardanti strumenti finanziari o delle società emittenti tali strumenti, o di altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'eventuale esistenza di ogni interesse o conflitto di interesse riguardo agli strumenti cui si riferisce l'informazione".

Diversi sono i meccanismi di controllo attivati.

8.2.8. Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146 – Reati transnazionali

8.2.8.1. Modello: 1. Erogazione del credito

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	71
<u>Processo:</u>	Credito
<u>Art. 10</u>	
<u>L. 16 marzo 2006, n. 146:</u>	Legge 16 marzo 2006, n. 146 Reati transnazionali.
<u>Reato:</u>	Associazione per delinquere (art. 416). Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis). Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
<u>Rischio:</u>	Coinvolgimento diretto della Banca in attività illecite di natura transnazionale.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento del credito

La procedura seguita garantisce la separatezza dei compiti. Infatti le filiali raccolgono la documentazione e istruiscono la pratica. Nel caso sia di loro competenza, viene deliberata, altrimenti viene inviata in Sede per la successiva delibera. Tutte le pratiche affidate, anche se di competenza della filiale, devono essere inviate in Sede per i relativi controlli.

La banca dà grande importanza alle attività di controllo che sono finalizzate ad accertare la corretta e puntuale applicazione delle norme di legge fra le quali quella inerente all'Associazione per delinquere (art. 416), all'Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), all'Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), all'Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

I controlli riguardano quelli di linea, di tipo gerarchico, i controlli da parte dell'Ufficio Controlli, i controlli da parte del Collegio Sindacale, i controlli da parte dell'Internal Audit e quelli da parte della società di revisione.

La fattispecie in oggetto determina un rischio molto remoto (natura transnazionale del reato) ma l'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta in reati della specie.

8.2.8.2. Modello: 2. Apertura rapporti

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	72
<u>Processo:</u>	Servizi bancari tipici
<u>Art. 10</u>	
<u>L. 16 marzo 2006, n. 146:</u>	Legge 16 marzo 2006, n. 146 Reati transnazionali.
<u>Reato:</u>	Associazione per delinquere (art. 416). Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis). Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
<u>Rischio:</u>	Coinvolgimento diretto della Banca in attività illecite di natura transnazionale.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno Regolamento adeguata verifica

La Banca adotta la procedura di adeguata verifica prima di procedere all'apertura di rapporti e tramite apposito applicativo valuta l'eventuale iscrizione del nominativo tra l'elenco dei nominativi sospetti.

La banca dà grande importanza alle attività di controllo che sono finalizzate ad accertare la corretta e puntuale applicazione delle norme di legge fra le quali quella inerente all'Associazione per delinquere (art. 416), all'Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), all'Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), all'Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

I controlli riguardano quelli di linea, di tipo gerarchico, i controlli da parte dell'Ufficio Controlli, i controlli da parte del Collegio Sindacale, i controlli da parte dell'Internal Audit e quelli da parte della società di revisione.

La fattispecie in oggetto determina un rischio molto remoto (natura transnazionale del reato) ma l'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta in reati della specie.

8.2.8.3. Modello: 3. Bonifici

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	73
<u>Processo:</u>	Incassi e pagamenti
<u>Art. 10 L.</u>	
<u>16 marzo 2006, n. 146:</u>	Legge 16 marzo 2006, n. 146 Reati transnazionali
<u>Reato:</u>	Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
<u>Rischio:</u>	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero altre operazioni, per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno Regolamento adeguata verifica

Relativamente alla legge n. 146/06 si richiamano i principi e le regole di comportamento più volte ribaditi nel Codice etico, nelle Circolari e Norme interne, il cui rispetto è garanzia del corretto agire, ed è quindi valida prevenzione ed impedimento alla commissione dei vari reati, tra i quali anche quelli colpiti dalla Legge suddetta.

In particolare, per quanto riguarda i reati:

- Riciclaggio di denaro;
- Impiego di denaro di provenienza illecita;

sono applicate specifiche e consolidate procedure, nonché obblighi di controllo a carico delle Unità periferiche, di Uffici Centrali e dell'Ufficio Controlli, che riguardano le fasi precedenti l'apertura di rapporti, il costante monitoraggio dell'attività di raccolta dei depositi e di erogazione del credito, nonché, in generale, l'insieme delle operazioni bancarie disposte dalla clientela.

La Banca ha anche diramato diversa normativa interna in materia di antiriciclaggio che impone l'obbligo, a ciascun operatore, di segnalare immediatamente eventuali operazioni "sospette" di riciclaggio alla persona delegata dalla Banca alla segnalazione alle Autorità competenti.

8.2.8.4. Modello: 4. Operazioni estero

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	73
<u>Processo:</u>	Incassi e pagamenti
<u>Art. 10 L.</u>	
<u>16 marzo 2006, n. 146:</u>	Legge 16 marzo 2006, n. 146 Reati transnazionali
<u>Reato:</u>	Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
<u>Rischio:</u>	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero altre operazioni, per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno Regolamento adeguata verifica

Relativamente alla legge n. 146/06 si richiamano i principi e le regole di comportamento più volte ribaditi nel Codice etico, nelle Circolari e Norme interne, il cui rispetto è garanzia del corretto agire, ed è quindi valida prevenzione ed impedimento alla commissione dei vari reati, tra i quali anche quelli colpiti dalla Legge suddetta.

In particolare, per quanto riguarda i reati:

- Riciclaggio di denaro;
- Impiego di denaro di provenienza illecita;

sono applicate specifiche e consolidate procedure, nonché obblighi di controllo a carico delle Unità periferiche, di Uffici Centrali e dell'Ufficio Controlli, che riguardano le fasi precedenti l'apertura di rapporti, il costante monitoraggio dell'attività di raccolta dei depositi e di erogazione del credito, nonché, in generale, l'insieme delle operazioni bancarie disposte dalla clientela.

La Banca ha anche diramato diversa normativa interna in materia di antiriciclaggio che impone l'obbligo, a ciascun operatore, di segnalare immediatamente eventuali operazioni "sospette" di riciclaggio alla persona delegata dalla Banca alla segnalazione alle Autorità competenti.

Per quanto riguarda invece l'esecuzione di operazioni "estero" le filiali provvedono alla raccolta della disposizione. Possono inserirla direttamente in procedura, e successivamente si raccoglie la mazzetta che viene inviata in rete, oppure trasmettere la disposizione a UPF che provvede ad eseguire l'operazione. Per l'esecuzione di altre operazioni "estero" le filiali provvedono alla raccolta della disposizione.

8.2.8.5. Modello: 5. Rapporti con i clienti

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	74, 75, 76, 77
<u>Processo:</u>	Credito / Finanza / Incassi e pagamenti / Servizi bancari tipici
<u>Art. 10</u>	
<u>L. 16 marzo 2006, n. 146:</u>	Legge 16 marzo 2006, n. 146 Reati transnazionali
<u>Reato:</u>	Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
<u>Rischio:</u>	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero altre operazioni, per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento adeguata verifica Regolamento interno Circolare interna per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette Regolamento finanza Codice etico Norme interne di riferimento

Relativamente alla legge n. 146/06 si richiamano i principi e le regole di comportamento più volte ribaditi nel Codice Etico, nelle Circolari e Norme interne, il cui rispetto è garanzia del corretto agire, ed è quindi valida prevenzione ed impedimento alla commissione dei vari reati, tra i quali anche quelli colpiti dalla Legge suddetta.

In particolare, per quanto riguarda i reati:

- Riciclaggio di denaro;
- Impiego di denaro di provenienza illecita;

sono applicate specifiche e consolidate procedure, nonché obblighi di controllo a carico delle Unità periferiche, di Uffici Centrali e dell'Ufficio Controlli, che riguardano le fasi precedenti l'apertura di rapporti, il costante monitoraggio dell'attività di raccolta dei depositi e di erogazione del credito, nonché, in generale, l'insieme delle operazioni bancarie disposte dalla clientela.

La Banca ha anche diramato diversa normativa interna in materia di antiriciclaggio che impone l'obbligo, a ciascun operatore, di segnalare immediatamente eventuali operazioni "sospette" di riciclaggio alla persona delegata dalla Banca alla segnalazione alle Autorità competenti.

Nel corso dello svolgimento del rapporto la Banca adotta la procedura di adeguata verifica. Inoltre vengono tenuti, come da normativa, appositi corsi di formazione.

Oltre ai controlli automatici garantiti dalle procedure vengono svolti accurati controlli da parte dell'Ufficio Controlli (che verifica anche la corretta e completa compilazione della segnalazione di operazioni sospette), dal Collegio Sindacale, dall'Internal Audit e dalla Procedura GIANOS

Per quanto riguarda l'eventualità di "Omessa registrazione di operazioni in AUI - Ommissione di controlli obbligatori relativi alle singole operazioni bancarie (es.: "accertamenti bancari") ai fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente - Omessa segnalazioni antiriciclaggio ai fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente", la Banca si avvale di una procedura per la registrazione automatica.

Per quanto riguarda l'eventualità di eseguire operazioni "Italia" favorendo un soggetto cliente (apertura c/c, dr, versamenti, bonifici, ecc) o non cliente (operazioni per cassa) nel riciclaggio di denaro o identificare in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività o omettere infine deliberatamente segnalazioni antiriciclaggio, la Banca, all'atto dell'apertura dei rapporti, adotta la procedura di adeguata verifica e valuta l'eventuale iscrizione del nominativo tra l'elenco dei nominativi sospetti tramite apposito applicativo.

8.2.9. Modelli applicati ad evitare possibili commissioni dei reati previsti all'art. 25 octies: "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

8.2.9.1. Modello: 1. Acquisti

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	79
<u>Processo:</u>	Gestione investimenti e spese
<u>Art. 25 - octies:</u>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
<u>Reato:</u>	Ricettazione.
<u>Rischio:</u>	Acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromissione nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento interno. Regolamento investimenti e spese Codice etico

Le deleghe di spese sono di importo non rilevante.

L'acquisto dei materiali è centralizzato in Sede.

Al ricevimento della fattura, il pagamento avviene a cura dell'Area Amministrazione.

Tutte le spese sono sottoposte ad approvazione da parte del CdA.

Gli acquisti di servizi di consulenza sono deliberati dal CdA.

Vengono effettuati controlli da parte della Contabilità e da parte del Collegio Sindacale.

L'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta nell'acquisto deliberato di merce proveniente da un'azione delittuosa.

8.2.10. Modelli applicati per non incorrere in reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

8.2.10.1. Modello: 1. Infortuni e igiene e salute sul lavoro.

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	81
<u>Processo:</u>	Risorse umane
<u>Art. 25 - septies:</u>	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
<u>Reato:</u>	Omicidio colposo, lesioni personali colpose.
<u>Rischio:</u>	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
<u>Normative di riferimento:</u>	Norme interne in materia.

Relativamente alla prevenzione ed alla protezione dai reati richiamati dall'art. 25 septies (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, del Codice Penale), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la Banca ha adottato le seguenti strutture e misure organizzative:

- ha esternalizzato l'attività ad una società esterna;
- i lavoratori hanno nominato un responsabile interno per il D.Lgs. 81/08;

Inoltre la Banca si è adeguata alla vigente normativa ed ha approntato / effettuato:

- L'organigramma della sicurezza
- La nomina scritta dei soggetti previsti dalla normativa
- Le principali attività richieste ai sensi del D.Lgs. 81/08
- L'adeguamento della struttura aziendale per la gestione delle attività inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- La valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08.

L'attento adempimento di quanto sopra consente alla Banca di non essere coinvolta in provvedimenti adottati in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

8.2.11. Modelli applicati per non incorrere in reati di cui al D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)

8.2.11.1. Modello: 1. Rifiuti

<u>Rif. Schede tecniche:</u>	82
<u>Processo:</u>	Gestione infrastrutture e spese
<u>D.Lgs.</u>	
<u>29 aprile 2006, n. 152:</u>	Norme in materia ambientale. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee.
<u>Reato:</u>	Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee.
<u>Rischio:</u>	Danni all'ambiente a seguito della mancata osservanza della legge.
<u>Normative di riferimento:</u>	Regolamento investimenti e spese Codice etico Contratto BED

La Banca affida dei lavori ad imprese che hanno determinati requisiti e di consolidata buona professionalità, prevede sempre nei contratti d'appalto le clausole che le imprese debbono rispettare in materia ambientale.

L'attento adempimento di quanto sopra descritto consente alla Banca di non essere coinvolta in provvedimenti adottati per danni all'ambiente a seguito della mancata osservanza della legge.

SEZIONE TERZA: Gi allegati

Allegato 1 - Il sistema sanzionatorio

Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e)

1. Generalità

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dalla Banca.

Al riguardo, infatti l'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Il mancato rispetto delle misure, previste dal Modello 231, viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di *"soggetti sottoposti a direzione o vigilanza"* (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di *"soggetti apicali"* (art. 5, comma 1, lett. a).

2. Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi

Per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi, in conformità al Progetto nazionale di Categoria, il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto è coerente con i principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d'intenzionalità dell'azione o dell'omissione.

In particolare le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi sono, come da disciplina di contrattazione collettiva, quelle già previste dal regolamento disciplinare.

3. Dirigenti

La Banca provvede ad inserire nelle singole lettere-contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D. Lgs. 231 e con il Modello 231.

In particolare in caso di violazione delle procedure interne delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti.

4. Lavoratori parasubordinati e autonomi

Per i collaboratori autonomi e parasubordinati la Banca adotta nei singoli contratti la medesima clausola prevista per i Dirigenti.

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci la Banca richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione al Modello 231, con la previsione che, in caso di violazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

Allegato 2 - Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, istituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 28/07/2011, e ne definisce l'organizzazione, nonché i compiti che è chiamato ad assolvere.

Autonomia dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha libero accesso a tutte le informazioni aziendali ed a tutte le Strutture della Banca, senza dover ottenere alcun tipo di autorizzazione, con obbligo di riferire le proprie scelte e decisioni unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a dotare l'Organismo di un fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nomina dei componenti, finalità e compiti del Comitato

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca e permangono in carica per 3 anni, trascorsi i quali possono essere nominati per un ulteriore mandato triennale.

Possono essere nominate componenti dell'Organismo di Vigilanza anche persone esterne alla Banca, purché abbiano requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza ha i compiti di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto dai "Modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo", intervenendo affinché siano applicate le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune;
- valutare periodicamente che il "Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo" adottato dalla Banca siano adeguati a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, ed a mantenere la Banca completamente indenne dalle previste sanzioni;
- verificare che all'interno della Banca vengano divulgate le disposizioni rivolte al personale in merito alla corretta esecuzione delle varie attività, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme del D.Lgs. 231/2001 e che sia prevista verso chiunque collabori con la Banca idonea attività di formazione in merito;
- predisporre il sistema ritenuto ottimale affinché tutti i soggetti che a qualunque titolo collaborano con la Banca possano segnalare eventuali condotte ritenute illecite che dovessero rilevare nello svolgimento della propria attività lavorativa;
- seguire l'evolversi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, verificando che la Banca recepisca ogni innovazione e provveda a divulgare adeguate istruzioni operative in proposito.

Composizione

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre persone nominate dal Consiglio di Amministrazione: due membri e un Presidente.

Tutti i componenti decadono allo scadere della carica o della mansione da loro ricoperta all'interno

della Banca, ma continueranno a svolgere le funzioni loro assegnate fino alla designazione dei loro sostituti da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può invitare alle proprie riunioni persone ad esso estranee che operano per conto della Banca, chiamate a riferire su argomenti di stretta competenza.

Nel caso in cui uno dei soggetti componenti l'Organismo di Vigilanza sia coinvolto in una delle attività illecite previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Legge in generale, o pratici comportamenti contrari a quanto previsto da Regolamenti interni, dal Codice interno di autodisciplina e dal Codice etico, il Consiglio d'Amministrazione procederà alla sua revoca ed alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere anche alla revoca ed alla sostituzione di un componente nel caso in cui ricorrano gli estremi della giusta causa.

Compenso dei membri dell'Organismo

I membri dell'Organismo hanno diritto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, al compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Periodicità e modalità di convocazione

L'Organismo di Vigilanza viene convocato dal suo Presidente.

L'Organismo di Vigilanza è convocato con almeno 10 giorni di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza) mediante comunicazione contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno semestralmente e può essere convocato d'urgenza, in caso di necessità, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti.

Modalità di svolgimento delle riunioni

Per la validità delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è richiesta la maggioranza dei componenti in carica e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

In caso di parità nelle decisioni, prevale il voto del Presidente oppure, in sua assenza, il voto del componente dell'Organismo di Vigilanza che rappresenta la parte esterna alla Banca.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza assiste il Presidente del Collegio sindacale o un altro Sindaco da questi designato.

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale predisposto dal Presidente e sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti:

- continuativa, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale informa il Consiglio stesso nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- annuale, sempre nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante apposito rapporto, redatto dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, relativo:
 - all'attività svolta, ai controlli ed alle verifiche effettuati, all'esito degli stessi, nonché all'eventuale aggiornamento delle aree e delle attività a rischio;



- ad eventuali aggiornamenti fatti apportare al “Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo” al fine di rendere maggiormente affidabile il presidio dei rischi di cui al D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, ove risultino accertati fatti di particolare gravità, l'Organismo di Vigilanza ne relaziona tempestivamente al Collegio Sindacale, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è convocato in riunione urgente al fine di esaminare attentamente e tempestivamente le segnalazioni di condotte illecite, o ritenute tali, ricevute da dipendenti o da chiunque collabora con la Banca, oppure riscontrate direttamente dall'Organismo di Vigilanza medesimo in occasione dello svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo.

In caso di accertato comportamento illecito, l'Organismo di Vigilanza riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e propone, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare adottato, l'applicazione degli eventuali provvedimenti previsti per chi tiene comportamenti illeciti.

L'Organismo di Vigilanza mantiene riservata l'identità di coloro che hanno segnalato eventuali comportamenti illeciti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, i verbali delle riunioni, le segnalazioni ed i report prodotti od utilizzati dall'Organismo di Vigilanza sono conservati dall'Organismo di Vigilanza stesso in un apposito archivio cartaceo presso la “Segreteria di Direzione / Soci.

I dati e le informazioni conservate nell'archivio possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza, nel rispetto degli obblighi di legge e, in particolare, delle norme in materia di riservatezza, delle norme sulla privacy e delle regole societarie, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Procedura di segnalazione via mail

L'Organismo di Vigilanza di Vigilanza e di Controllo, nell'espletamento dei suoi compiti, ha deliberato l'istituzione di un sistema di segnalazioni da utilizzarsi da parte di tutti i dipendenti della Banca e dei terzi interessati al fine di segnalare tempestivamente fatti che potrebbero generare reati che richiamano la responsabilità amministrativa della Banca.

La procedura prevede l'utilizzo di una casella di posta elettronica aziendale denominata:

odv231@lesmo.bcc.it

alla quale è possibile segnalare eventuali comportamenti non in linea con le disposizioni e/o carenze organizzative che potrebbero non far emergere i reati di cui sopra.

È cura dell'Organismo di Vigilanza esaminare tempestivamente ed accuratamente ogni segnalazione ricevuta da dipendenti o da chiunque collabori con la Banca e, in caso di accertato comportamento illecito, riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le appropriate decisioni in merito ai provvedimenti disciplinari da applicare in conformità al Sistema sanzionatorio in vigore.

Va nel contempo sottolineato che, tramite il canale informativo offerto dal predetto cassetto di posta elettronica, l'Organismo di Vigilanza intende anche svolgere funzione di consulenza e supporto per la soluzione di problematiche, nonché per esaminare e rispondere a suggerimenti inerenti i modelli di organizzazione, gestione e controllo.